



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale in  
Lingue, Economie e Istituzioni dell'Asia  
e dell'Africa Mediterranea

Tesi di Laurea

**Il diritto di famiglia  
giapponese: *myōgi*, *koseki* e  
affidamento dei minori**

**Relatore**

Ch. Prof. Giorgio Fabio Colombo

**Correlatore**

Ch. Prof. Marco Zappa

**Laureanda**

Chiara Lassi

Matricola 974783

**Anno Accademico**

2020 / 2021

***Nota alla trascrizione in caratteri latini:***

In questo elaborato è stato utilizzato il sistema di trascrizione Hepburn per i termini giapponesi.

Si precisa inoltre che:

- *ch* si legge come la *c* di “Ciao”.
- *g* si legge come la *g* di “Gara”.
- *j* si legge come la *g* di “Gemma”.
- *sh* si legge come la *sc* di “Scivolare”.
- *w* si legge come la *u* di “Usare”.
- *y* si legge come la *i* di “Ieri”.
- *u* è muta quando si trova alla fine di una parola.
- per indicare i suoni allungati OU, UU, AA sono state usate le seguenti vocali: Ō, Ū, Ā.

I termini giapponesi sono inseriti come consuetudine al maschile singolare.



3.	Italia-Giappone: famiglie a confronto .....	56
3.1.	Panoramica sul sistema giudiziario italiano .....	56
3.2.	Il divorzio in Italia.....	57
3.3.	L'affidamento dei figli in Italia.....	59
3.3.1.	Affidamento esclusivo .....	61
3.3.2.	Affidamento condiviso .....	64
3.3.3.	Affidamento alternato .....	68
3.3.4.	Affidamento in Italia vs Affidamento in Giappone .....	70
4.	Il diritto di famiglia: l'opinione dei miei coetanei in Giappone .....	72
4.1.	Questionario .....	73
4.1.1.	Questionario in giapponese .....	73
4.1.2.	Traduzione in italiano.....	75
4.1.3.	Analisi dei risultati .....	78
4.1.4.	Conclusioni sul questionario .....	87
	Conclusione .....	88
	Bibliografia.....	90
	Articoli di giornale .....	92
	Sitografia .....	98
	Ringraziamenti .....	101

## Indice delle figure

- Figura 1. Gokajō no Goseimon (五箇条の御誓文, “Carta Giurata dei Cinque Articoli”)..... 12
- Figura 2. La famiglia imperiale ..... 28
- Figura 3. Custodia dei figli in Giappone ..... 41

## 要旨

この研究の目的は、日本の家族法に関するさまざまな側面を分析することであり、特に日本が最も先進国の 1 つであるにもかかわらず、ほとんどの国の法律と比較し、少し時代遅れで異なると考えた部分のいくつかのことを強調したいと思った。日本は常に非常に伝統的な国として定義されており、おそらくこのために家族法に変更を加えるのが非常に難しい。

詳細に入る前に、この論文は法の誕生から現在までの歴史的な部分に焦点を当てる。その後、結婚後の単一の名や戸籍や特に離婚後の未成年の子供の監護権などのトピックが取り上げる。最後のテーマは第 2 章の焦点となる。

日本での監護権は共同されておらず、このために、親権を持たない親は自分の子供と関係を完全に断ち切る可能性があるため、子供に会えるように何年も抗議している。さらに、この国は「国際的な親による子の奪取の楽園」として知られている。この文章は、子供が日本人の親によって他の親の承認なしに日本に移され、その結果、いかなる関係も失う場合を指す。2014 年前にたくさんの事件が起こった。2014 年に日本はハーグ条約を批准したので、その後、少しよくなった。

この研究は、イタリアと日本の家族法の比較で終わり、最後に、彼ら日本人の考え方そして現在の若者によってもたらされる未来への恩恵をよりよく理解するため、日本人学生のグループに行ったアンケートの調査結果を提示する。

## Introduzione

Lo scopo del presente studio è quello di analizzare diversi aspetti concernenti il diritto di famiglia giapponese e sottolineare in particolare alcune norme che, rispetto alla legislazione della maggior parte dei Paesi, appaiono un po' "arretrate" e inique, pur essendo il Giappone uno dei Paesi più industrializzati al mondo. Per spiegare questo fenomeno, sono state avanzate interpretazioni legate a una certa reticenza a modificare orientamenti consolidati nel tempo.

Il lavoro, prima di entrare nello specifico e di esaminare quindi le problematiche principali, si soffermerà sulla parte storica, dalla nascita del diritto fino ai giorni nostri. In seguito verranno affrontati temi come il cognome unico dopo il matrimonio, il *koseki* (il registro di famiglia giapponese) e in particolar modo l'affidamento dei figli minori in caso di divorzio. Quest'ultimo tema sarà l'argomento cardine del secondo capitolo.

La custodia in Giappone non è condivisa e questo può portare i figli a interrompere completamente i rapporti con i genitori non affidatari, i quali da anni si battono protestando per poter vedere i loro bambini. Per di più questo Paese si è guadagnato la poco invidiabile nomea di "Paradiso per la sottrazione di minore", con riferimento ai casi in cui figli di coppie miste vengono trasferiti in Giappone dal genitore giapponese senza l'approvazione dell'altro, il quale perde così qualsiasi tipo di rapporto. Questo avveniva soprattutto fino al 2014, anno della ratifica della Convenzione dell'Aja.

Questo studio si concluderà con un confronto tra il diritto di famiglia italiano e quello giapponese. Infine verranno riportati i risultati di un sondaggio condotto su un gruppo di studenti giapponesi, per comprendere meglio sia il loro modo di pensare, sia le possibili evoluzioni che potrebbero avvenire in futuro grazie ai giovani di oggi.



# 1. Storia del diritto di famiglia: dai cambiamenti del periodo Meiji ad oggi

## 1.1. Nascita del Codice civile

Il diritto di famiglia giapponese fino al periodo Meiji<sup>1</sup> (1868-1912) presentava una nitida bipartizione: quello relativo alle casate nobiliari era regolato a livello centrale, sebbene non in modo dettagliato, e si fondava principalmente sulle tradizioni di base neoconfuciana. Quello del popolo, invece, era perlopiù regolato da consuetudini locali, parzialmente diverse in base alle regioni: non sussistevano dunque delle effettive codificazioni a livello statale come quelle elaborate nei Paesi dell'Europa occidentale a partire dal XVIII secolo.<sup>2</sup>

L'assenza di una dettagliata regolamentazione centrale scritta era una caratteristica tipica anche di altri settori del diritto. Fino a quel momento, le tre principali codificazioni del diritto giapponese consistevano nei *Ritsuryō*<sup>3</sup> (律令, “Norme penali e amministrative”) risalenti al VII-VIII secolo, nel *Goseibai shikimoku*<sup>4</sup> (御成敗式目,

---

<sup>1</sup> In Giappone i periodi storici sono divisi in ere che sono convenzionalmente riconosciute. Il periodo Meiji è il lasso di tempo in cui è stato al trono l'imperatore Meiji (1868-1912).

<sup>2</sup> CAVALIERI, Renzo, CASTELLUCCI, Ignazio, COLOMBO, Giorgio Fabio, SEMPI, Laura, *Diritto dell'Asia orientale*, Cafoscarina, Venezia, 2019, p. 79.

<sup>3</sup> Il più famoso dei quali, il *Taihō-ritsuryō*, era un antico codice di leggi risalente al 701 che non comprendeva tutti gli ambiti del diritto ma solo undici libri riguardanti l'amministrazione (*ryō*) e sei riguardanti il diritto penale (*ritsu*). Fu compilato prendendo spunto dai codici della dinastia cinese T'ang (618-907). Questo codice rimarrà in vigore fino al XIX secolo.

<sup>4</sup> Norme redatte nel 1232 durante il periodo in cui il Giappone era governato dagli *shōgun* (titolo ereditario conferito ai dittatori militari). Il fine di questo documento era quello di regolamentare la risoluzione delle controversie tra i samurai e i proprietari terrieri.

“Codice di Giudizio”) del XIII secolo e infine nel *Kujikata Osadamegaki*<sup>5</sup> (公事方御定書, “Testo delle norme per gli Ufficiali pubblici”) del XVII secolo. La maggior parte della legislazione dunque prendeva le forme di decreti, leggi, e altri provvedimenti *ad hoc* tesi a disciplinare specifiche materie. Tali documenti persisterono fino al periodo Meiji, sebbene queste normative, con il passare del tempo, a causa dei cambiamenti politici all’interno del Paese, perdessero la loro efficacia e lasciassero il posto alle consuetudini di ogni singolo individuo.<sup>6</sup>

Durante il periodo Meiji, dopo la forzata apertura verso i Paesi esteri, e anche grazie alla maggior conoscenza delle culture europee, l’Imperatore e tutto il Giappone intrapresero una modernizzazione del diritto, rimasto bloccato ad uno stadio post-medievale.<sup>7</sup> Questo processo avrebbe permesso loro di allinearsi agli altri Stati occidentali. Nonostante una prima fase sciovinista, l’élite al potere si rese conto che comprendere meglio le civiltà straniere e l’uso della loro tecnologia avanzata era essenziale per modernizzare il Paese e per non essere colonizzati come gli altri Paesi asiatici.

Per questo l’imperatore Meiji decise di iniziare dal diritto, in quanto era a questo che gli occidentali guardavano per stabilire se un Paese era civile e avanzato. Inizialmente si tentò di far rivivere l’istituzione del *Daijō-kan*<sup>8</sup> (太政官, Gran consiglio di Stato),

---

<sup>5</sup> Documento legislativo del 1742 che raccoglieva norme in materia penale e amministrativa. L’uso era riservato ai tribunali.

<sup>6</sup> SASSO, Francesco, LO COCO, Danilo, Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione, DEMS, Palermo, 2016, pp. 20-22.

<sup>7</sup> CAVALIERI, CASTELLUCCI, COLOMBO, SEMPI, Diritto dell’Asia..., cit., pp. 79-80, 86.

<sup>8</sup> Gran consiglio di Stato, importante organo imperiale durante il periodo dei *ritsuryo*.

riportando alla luce i *Ritsuryō* e aggiornandoli in modo tale da renderli moderni, ma questo tentativo non andò a buon fine.<sup>9</sup>

Questa nuova apertura all'Occidente si è potuta osservare fin dall'inizio dell'era Meiji con la proclamazione nel 1868 di un editto imperiale che proponeva un solenne giuramento detto *Gokajō no Goseimon* (五箇条の御誓文 “Carta Giurata dei Cinque Articoli”). Il documento venne emesso a nome dell'imperatore, anche se solamente quindicenne. Il testo fu reso pubblico in un momento di notevole incertezza nella società giapponese e venne redatto da un gruppo di *samurai*, responsabili del rovesciamento dei Tokugawa<sup>10</sup> con il conseguente ritorno al dominio imperiale che dal 1192 era stato surclassato dal potere degli *shōgun*.<sup>11</sup>

Il *Gokajō no Goseimon* era suddiviso in cinque punti. Con questo giuramento si stabilì come obiettivo la creazione di uno Stato incentrato sul bene nazionale attraverso anche la redazione di una Costituzione e di nuove leggi. I punti sono i seguenti:

---

<sup>9</sup> ODA, Hiroshi, *Japanese Law*, New York, Oxford University Press, 2009, p. 14.

<sup>10</sup> Shogunato che governò il Giappone dal 1603 al 1868.

<sup>11</sup> “THE CHARTER OATH (OF THE MEIJI RESTORATION), 1868”, [http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/charter\\_oath\\_1868.pdf](http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/charter_oath_1868.pdf), p. 1, 20 febbraio 2021.

御誓文之御寫

廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スベシ  
 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經論ヲ行フベシ  
 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ゲ人心  
 シテ倦マガラレメンヲ要ス  
 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ  
 智識ヲ世界ニ求メ大ニ  
 皇基ヲ振起スベシ

Figura 1. Gokajō no Goseimon (五箇条の御誓文,  
 “Carta Giurata dei Cinque Articoli”)

- Verranno istituite assemblee deliberative e tutte le questioni saranno discusse pubblicamente.
- Tutte le classi sociali dovranno unirsi nell'amministrare gli affari di Stato.
- Alla gente comune, come ai funzionari e ai militari, dovrà essere permesso di svolgere la propria attività in modo tale da non rimanere insoddisfatta.
- Le cattive abitudini del passato dovranno essere distrutte e tutto si dovrà basare sulle leggi della natura.
- La conoscenza verrà ricercata nel mondo in

modo da rafforzare le fondamenta del governo imperiale.<sup>13</sup>

In questa Carta troviamo concetti come “assemblee deliberative”, “discussioni pubbliche”, che in realtà si riferivano a cooperazioni tra gli ex *daimyō*,<sup>14</sup> oppure si menziona “l’unione delle classi”, anche se si sottintende che continuarono ad esistere proprio per il fatto che si usa il termine “classe”. Inoltre si fa riferimento alle “cattive abitudini del passato”, ma anche in questo caso le parole sono prive di significato, perché secondo la legge confuciana era logico cercare di migliorarsi, quindi non possiamo vedere

<sup>12</sup> Figura 1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Charter\\_Oath#/media/File:5jo1.gif](https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_Oath#/media/File:5jo1.gif).

<sup>13</sup> DE BARY, William Theodore, GLUCK, Carol, TIDEMANN, Arthur E., Sources of Japanese Tradition: 1600-2000, Columbia University Press, New York, 2001 p. 672.

<sup>14</sup> Carica feudale più importante tra il XII e il XIX secolo.

questo punto del giuramento come un'innovazione. L'unico sostanziale cambiamento lo possiamo riscontrare nel fatto che "la conoscenza verrà ricercata in tutto il mondo", al contrario del periodo precedente sotto lo shogunato Tokugawa, il quale aveva seguito una politica di chiusura verso l'estero.<sup>15</sup>

Le promesse di riforma enunciate con il nuovo imperatore inizialmente non furono mantenute, come la questione del parlamento, non istituito fino al 1890, o l'oligarchia di Satsuma, Chōshū, Tosa e Hizen<sup>16</sup>, i quali mantennero il controllo militare fino al XX secolo.<sup>17</sup> Il governo si mosse lentamente con quest'ultima riforma, in quanto la forza militare era in gran parte sotto il potere dei *daimyō*. La Carta era stata formulata proprio per ridurre al minimo le possibili resistenze dei *daimyō* e fornire un senso di gradualità ed equità nelle riforme.<sup>18</sup>

Tuttavia il nuovo modo di pensare, troppo autocratico, portò a un malcontento generale, fino al momento in cui, nel 1870, ebbe un ampio sostegno un movimento a favore dell'istituzione di un parlamento eletto pubblicamente come nei sistemi europei. All'interno possiamo individuare varie correnti tra cui il *Jiyū minken undō*<sup>19</sup> (自由民権運動, Movimento per la libertà e i diritti del popolo), ispirato a Locke, Mill, Rousseau e

---

<sup>15</sup> JANSEN, Marius B., *The Making of Modern Japan*, The Belknap Press of Harvard University Press, Londra, 2002, p. 339.

<sup>16</sup> *Daimyō* alleati inizialmente ai Tokugawa, che cambiarono sponda e aiutarono l'impero a riprendersi il potere e a concludere l'era degli *shogun*. Il potere dei *Daimyō* venne ufficialmente confiscato dall'imperatore nel 1871, ma in realtà, oltre a essere una loro rinuncia spontanea, essi cambiarono semplicemente ruolo, divenendo governatori investiti centralmente.

<sup>17</sup> JANSEN, *The Making of Modern Japan*, cit., p. 339.

<sup>18</sup> CAROLI, Rosa, GATTI, Francesco, *Storia del Giappone*, Editori Laterza, 2017, p. 139.

<sup>19</sup> Movimento politico-sociale che nacque in Giappone nel 1874, quando venne presentata una petizione per l'istituzione di un parlamento. Il movimento si dissolse nel 1890 dopo essere riuscito nel proprio intento.

Bentham. Uno dei primi documenti pubblicati da questa organizzazione dichiarò l'importanza del diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà, ai mezzi di sussistenza e alla ricerca della felicità per ogni individuo giapponese. Tali pressioni indussero l'imperatore a dichiarare, nel 1881, che avrebbe istituito un parlamento. La promessa venne mantenuta nel 1890, un anno dopo l'entrata in vigore della Costituzione.<sup>20</sup>

Il governo giapponese, inoltre, decise di esaminare i codici di diritto dei Paesi esteri per prenderli come modello e poterli imitare. Naturalmente il primo Paese preso in considerazione per vicinanza fu la Cina, che però aveva un diritto quasi peggiore di quello giapponese. Successivamente si pensò agli Stati Uniti e all'Olanda, ma entrambi i Paesi avevano sistemi molto complessi e quindi di difficile imitazione in Giappone nel breve periodo. Il governo, infatti, voleva operare una modernizzazione rapida per mettersi allo stesso livello degli altri Stati avanzati. Attraverso diversi viaggi all'estero, i giapponesi conobbero il sistema *common law*<sup>21</sup> angloamericano e il *civil law*<sup>22</sup> applicato nell'Europa continentale. Stabilirono che il secondo fosse ottimale per le proprie necessità, visto che era basato su testi organici e concreti che si prestavano a essere utilizzati come modello. In particolare, valutarono il diritto francese e quello tedesco e decisero di prendere quelli come esempio.<sup>23</sup>

Si ebbe una prima fase influenzata principalmente dal diritto francese, considerato il migliore in quel periodo. Il *Code Napoleon*<sup>24</sup> era una codificazione

---

<sup>20</sup> ODA, *Japanese Law*, 2009, cit., p. 14.

<sup>21</sup> Modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato maggiormente sui precedenti giurisprudenziali.

<sup>22</sup> Modello, derivante dal diritto romano, basato sulla codificazione di leggi e altri atti normativi degli organi politici predisposti.

<sup>23</sup> CAVALIERI, CASTELLUCCI, COLOMBO, SEMPI, *Diritto dell'Asia...*, cit., p. 87.

<sup>24</sup> Codice civile francese, tuttora in vigore, promulgato nel 1804 da Napoleone Bonaparte.

particolarmente efficace e accessibile, per questo i giapponesi pensarono che per loro fosse molto semplice imitarlo: bastava solamente tradurlo, senza durar fatica a comprenderlo nel processo. Questo avrebbe risparmiato parecchio tempo, volendo fare questa modernizzazione in modo veloce. A favore dell'utilizzo del diritto francese si schierò Etō Shinpei,<sup>25</sup> primo ministro della giustizia di cui riporterò queste famose parole (forse apocrife): “誤訳も妨げず、唯速訳せよ<sup>26</sup>” (*Goyaku mo mata samatagezu, tada haya yakuseyo*), “Non è necessario tradurre bene, è necessario tradurre in fretta”. Questo ci fa capire quanto il Giappone volesse rimanere al passo con gli altri Paesi, senza concentrarsi troppo sui contenuti del Codice civile, ma prevalentemente sul fatto di averlo in una codificazione moderna come quella francese. Per questo furono chiamati direttamente dalla Francia molti esperti, tra cui Boissonade,<sup>27</sup>. Nel 1880 si iniziò a redigere per primo il Codice penale: una priorità, visto che il diritto locale era considerato dagli stranieri molto arretrato, se non addirittura barbarico. Successivamente venne creata anche una bozza per il Codice civile, sempre su modello francese.<sup>28</sup>

In seguito, il Codice penale di Boissonade entrò in vigore e alcuni libri della bozza del Codice civile vennero approvati dalla Dieta.<sup>29</sup> Tuttavia, dopo un decennio di confusione, i giapponesi capirono che copiare semplicemente un diritto straniero non era

---

<sup>25</sup> Etō Shinpei (1834-1874), statista giapponese di origine samuraica e primo ministro della giustizia.

<sup>26</sup> Hōritsu- sho” (法律書), [https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/aoi/4\\_greatbooks/4\\_1\\_10.htm](https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/aoi/4_greatbooks/4_1_10.htm), 10 marzo 2021.

<sup>27</sup> Gustave Émile Boissonade de Fontarabie (1825-1910), studioso di diritto francese, a cui si deve la redazione di gran parte del Codice civile giapponese durante l'era Meiji. Considerato come uno dei fondatori del sistema legale giapponese moderno.

<sup>28</sup> CAVALIERI, CASTELLUCCI, COLOMBO, SEMPI, *Diritto dell'Asia...*, cit., pp. 87-88.

<sup>29</sup> Parlamento giapponese.

la soluzione ai loro problemi, in quanto le leggi contenute in questi libri, com'è ovvio, appartenevano a un'altra cultura, e si resero conto che dovevano creare delle regolamentazioni in base alle tradizioni locali. A questo si sommarono la morte del ministro della giustizia Etō e le pressioni che il governo ricevette dai movimenti a favore della creazione di un parlamento. Tutto ciò allontanò i giapponesi dal diritto francese e li portò a valutare il diritto di area germanica, che prevedeva un governo fondato su una monarchia costituzionale e che si avvicinava maggiormente alle esigenze dei giapponesi. Perciò molti studiosi partirono per l'Europa e si recarono nell'area germanica per studiare la lingua e il diritto. Successivamente vennero invitati in Giappone alcuni esperti tedeschi tra cui Roesler.<sup>30 31</sup>

Il nuovo Codice civile giapponese entrò in vigore nel 1898. La struttura e buona parte del testo vennero riprese dalla bozza non ancora pubblicata del BGB<sup>32</sup> tedesco, mentre i libri IV e V, che riguardavano il diritto di famiglia e il diritto delle successioni, vennero scritti *ex novo* dai giapponesi, dal momento che trattavano di argomenti troppo legati alla loro cultura. Il problema principale fu il fatto che per scriverli si fece riferimento solo alle tradizioni dei nobili, ben lontane da quelle del popolo, il quale si ritrovò a dover applicare norme comportamentali totalmente diverse da quelle a cui era abituato.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hermann Roesler (1834-1894), studioso di diritto tedesco, economista e consulente straniero per il Giappone nel periodo Meiji.

<sup>31</sup> CAVALIERI, CASTELLUCCI, COLOMBO, SEMPI, *Diritto dell'Asia...*, cit., p. 88.

<sup>32</sup> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Codice civile tedesco, entrato in vigore nel 1900.

<sup>33</sup> RÖHL, Wilhelm, *History of Law in Japan Since 1868*, Brill, Boston, 2005, pp.187 e 267.



## 1.2. Il diritto di famiglia

Il libro IV sul diritto di famiglia entrò in vigore nel Codice civile del 1898. Come già accennato, si trasformarono in legge tutte le regolamentazioni del periodo Edo relative ai nobili, con l'obbligo per tutti di osservarle.

Il libro IV del 1898 si incentrava su una famiglia dominata dal capofamiglia, che esercitava il controllo su tutti gli aspetti della vita familiare. Gli altri membri venivano "protetti" dal capo, ma non avevano alcun diritto formale contro di lui. Questa figura, inoltre, aveva il potere di decidere la residenza familiare, di dire l'ultima parola per un eventuale matrimonio dei figli (il consenso del capofamiglia era necessario solo in caso di maschi sotto i 30 anni e di femmine sotto i 25 anni<sup>34</sup>), infine di espellere i membri stessi dalla famiglia. Aveva diritti esclusivi sul controllo delle proprietà della famiglia. I rapporti all'interno del nucleo familiare erano gerarchici.

Altra figura importante era il primogenito maschio, unico erede. I membri femminili erano relegati in una posizione di inferiorità rispetto agli uomini, anche la moglie del capofamiglia non aveva alcuna capacità giuridica e nel Codice civile ci si riferiva a lei con il termine di "incompetente". Un'altra disposizione che andava contro l'uguaglianza era quella che puniva l'adulterio solo delle mogli.

Questa idea di "casata", dominata dal genere maschile, riprende molto la gerarchia confuciana che, in quel periodo, stava alla base di tutto il sistema sociale, nel quale l'imperatore regnava. Lui stesso era visto come il padre benevolo e il capo dell'intera famiglia giapponese.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> DE BARY, GLUCK, TIDEMANN, *Sources of Japanese Tradition...*, cit., p. 1036.

<sup>35</sup> ODA, *Japanese Law*, 2009, cit., p. 201.

Ulteriori disposizioni del diritto di famiglia del 1898, ancora oggi valide, furono:

- L'introduzione del *koseki*.<sup>36 37</sup>
- L'utilizzo del cognome tra i sudditi comuni.<sup>38</sup>

Tuttavia ciò che destabilizzò l'ordine e fece nuovamente modificare il diritto giapponese fu la Seconda Guerra Mondiale, da cui i giapponesi uscirono sconfitti. L'entrata in vigore della Costituzione del 1947<sup>39</sup> elaborata durante l'occupazione americana rese incostituzionale grandissima parte del diritto di famiglia. A causa di ciò, quest'ultimo subì molte modifiche.<sup>40</sup> Alcuni articoli della Costituzione tuttora in vigore che cambiarono radicalmente il diritto di famiglia<sup>41</sup> sono:

*Art. 13 – “すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。”*

- Art. 13 - Tutte le persone devono essere rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, nella misura in cui non interferisca

---

<sup>36</sup> Registro di famiglia giapponese, già in uso dal 1871, ma unificato solo successivamente con l'introduzione del diritto di famiglia negli anni '90 del 1800. In passato, invece, bisognava essere registrati nei templi buddisti.

<sup>37</sup> “*Jinshin-koseki* (family registries in Jinshin) ( 壬申戸籍 )”, [https://www.japanese-wiki-corpus.org/history/Jinshin-koseki%20\(family%20registries%20in%20Jinshin\).html](https://www.japanese-wiki-corpus.org/history/Jinshin-koseki%20(family%20registries%20in%20Jinshin).html)

<sup>38</sup> TOMOKO, Otake, “What to call baby?”, 2012, The Japan Times, <https://www.japantimes.co.jp/life/2012/01/22/general/what-to-call-baby/>, 10 marzo 2021.

<sup>39</sup> Dal 1947, il testo della Costituzione giapponese non è mai stato modificato, a causa del problematico meccanismo di revisione, il quale richiede un ampio consenso, prima parlamentare e poi popolare tramite referendum.

<sup>40</sup> DE BARY, GLUCK, TIDEMANN, Sources of Japanese Tradition..., cit., p. 1036.

<sup>41</sup> Il nuovo diritto di famiglia entrerà in vigore il primo gennaio 1948.

con il benessere pubblico, sarà di importanza suprema nella legislazione e in altri affari governativi.

*Art. 14 – “すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する”*

- Art. 14 - Tutte le persone sono uguali secondo la legge e non ci sarà alcuna discriminazione di genere politico, economico o sociale, per motivi razziali, di credo, genere, stato sociale o origine familiare. Le classi nobiliari non saranno più riconosciute. L'assegnazione di onorificenze, medaglie e altri riconoscimenti non comporta alcun privilegio. L'attribuzione della lode avrà effetto solo per la generazione di coloro che effettivamente l'hanno ricevuta o la otterranno in futuro.

*Art. 24 - 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。*

- Art. 24 - Il matrimonio deve essere basato solo sul mutuo consenso della coppia e deve essere mantenuto attraverso la cooperazione reciproca con eguali diritti dei coniugi. Per quanto riguarda la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio e altre questioni relative al matrimonio e alla

famiglia, le leggi devono essere emanate in un'ottica di dignità individuale e di essenziale uguaglianza di genere.<sup>42</sup>

Essendo la Costituzione di uno Stato, per definizione, la fonte superprimaria del diritto, questi articoli andavano a scontrarsi con il diritto di famiglia del 1898, rendendolo incostituzionale e quindi da modificare completamente.

Non si poteva più avere la figura del capofamiglia maschio, perché ciò contravveniva all'articolo 14, in quanto, da questo momento, uomini e donne avevano gli stessi diritti. Invece l'articolo 13, il diritto al perseguimento della felicità, si contrapponeva alle usanze precedenti che ad esempio non permettevano ai figli, entro una certa età, di sposare la persona desiderata senza il consenso del capofamiglia. Infine l'articolo 24, riguardante il matrimonio, ribadiva l'uguaglianza tra i sessi.<sup>43</sup>

Non solo questi articoli, ma anche altre nuove leggi comportarono un grosso cambiamento. Il diritto di famiglia fu completamente riscritto, le donne finalmente nel 1946 ebbero il diritto di voto e nel 1947 venne emanato il *kyōiku kihonhō*<sup>44</sup> (教育基本法, Legge Fondamentale sull'Istruzione), che equivale all'attuale legge n. 120 del 22 dicembre 2006, il quale sottolineò la pace, la giustizia e il rispetto per le persone.<sup>45</sup>

In seguito, nel 1996, ci fu una richiesta per modificare il Codice civile in materia di famiglia e successioni, ragion per cui l'*Hōsei shingikai* (法制審議会, Consiglio

---

<sup>42</sup> “Nihonkoku Kenpō” (日本国憲法, Costituzione del Giappone), <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION>, 14 marzo 2021. “Traduzione mia”

<sup>43</sup> CAVALIERI, CASTELLUCCI, COLOMBO, SEMPI, *Diritto dell'Asia...*, cit., pp. 96, 106.

<sup>44</sup> Legge Fondamentale sull'Istruzione (1947), legge giapponese che regolava il sistema scolastico.

<sup>45</sup> ODA, *Japanese Law*, 2009, cit., p. 20.

Legislativo del Ministero della Giustizia) pubblicò un programma che prevedeva le seguenti proposte:

- Aumento dell'età minima per sposarsi da 16 a 18 anni per le donne.
- Possibilità di scelta fra rimanere con il proprio cognome o usarne uno comune per i coniugi.
- Rimozione della malattia mentale dai motivi per il divorzio.
- Inserimento della separazione di cinque anni come motivo per il divorzio.
- Possibilità del tribunale di respingere una domanda di divorzio, se ciò comporta un considerevole impoverimento del coniuge o dei figli.
- Quota di eredità uguale per i figli legittimi e illegittimi.

Tuttavia le proposte riguardanti l'aumento dell'età per sposarsi delle donne, la possibilità per i coniugi di usare cognomi diversi e la parità di trattamento dei figli legittimi e illegittimi non furono apprezzate dai conservatori, i quali, profondamente contrari, non resero possibile presentare il disegno di legge in Parlamento.<sup>46</sup>

### **1.3. *Myōji*<sup>47</sup> e *koseki***

I cognomi (*myōji*) sono stati ripristinati in Giappone con il diritto di famiglia del 1898. Il *koseki*, invece, era già stato adottato dal 1871, ma entrò ufficialmente in vigore con il primo diritto di famiglia del 1898.

---

<sup>46</sup> ODA, Japanese Law, 2009, cit., p. 202.

<sup>47</sup> *Myōji* è il termine giapponese che indica la parola "cognome".

### ***1.3.1. Myōji***

Il Codice civile giapponese prevede che quando i coniugi si sposano devono scegliere un cognome comune. Spesso è la donna a modificare il proprio. Il cognome scelto, di conseguenza, diventerà quello dei figli. Esiste una proposta di legge pendente da dieci anni che permetterebbe a ciascun coniuge di mantenere il proprio cognome, ma con l'obbligo di decidere quale cognome assumerebbero i figli.<sup>48</sup>

Un gruppo di donne giapponesi, proprio per questo motivo, avviò un'azione legale, in quanto riteneva che l'obbligo di avere un cognome comune violasse alcuni articoli della Costituzione: l'articolo 14 (uguaglianza di fronte alla legge), il 24 (matrimonio come atto giuridico basato solo sul consenso dei coniugi, mentre il dover scegliere un cognome comune è un ostacolo alla libertà matrimoniale) e il diritto ad avere un nome. La Corte Suprema, nel 2015, decretò che il diritto ad avere un nome non era violato, in quanto questo viene solo cambiato e non esiste nella Costituzione un diritto che permetta di non modificare il proprio nome. Inoltre, riguardo al fatto che sono spesso le donne a dover cambiare il proprio cognome, la Corte ribadì che la legge non specifica che deve essere la controparte femminile a farlo, quindi se le statistiche sono a sfavore delle donne la legge non può fare niente. Per quanto riguarda invece l'articolo 24, la Corte riaffermò che ognuno può sposare chi vuole senza restrizioni, il fatto di dover cambiare cognome è solo un onere procedurale stabilito per contrarre matrimonio. Durante questa riunione venne quindi decretato a maggioranza che il cognome unico non era incostituzionale. Tuttavia cinque giudici espressero un'opinione dissenziente, ribadendo

---

<sup>48</sup> ODA, *Japanese Law*, 2009, cit., p. 203.

che è vero che la legge teoricamente è imparziale, ma in pratica non lo è, quindi c'è una violazione *de facto* del principio di uguaglianza.<sup>49</sup>

### **1.3.2. Koseki e Mukoseki**

Il sistema anagrafico giapponese si individua nel *koseki*, che racchiude dati ufficiali sulla nascita, la morte, eventuali matrimoni o divorzi di ogni componente di una famiglia. Inoltre riporta anche le relazioni familiari tra i vari membri.<sup>50</sup>

Il primo registro di famiglia detto *jinshin koseki* (壬申戸籍) venne adottato nell'aprile del 1871, ma l'ufficializzazione avvenne solamente con il primo diritto di famiglia del 1898.<sup>51</sup> Un aneddoto interessante rivela l'esistenza di molti ultracentenari morti nel decennio 1930-1940. Si pensa che ciò sia dovuto, probabilmente, a errori durante l'inserimento dei dati nel registro, considerato che queste persone erano già nate prima del 1871 e quindi prima dell'adozione del *koseki*.<sup>52</sup>

Questa “anagrafe” ha subito due principali modifiche dopo la sua nascita nel 1871, qui di seguito le parti più rappresentative:

- Editto 170 del 1871: ogni persona può condurre una vita in sicurezza solo grazie alla protezione del governo. Pertanto, coloro che non sono registrati non possono

---

<sup>49</sup> ODA, Hiroshi, *Japanese Law*, New York, Oxford University Press, 2021, p. 215.

<sup>50</sup> MAIER, Heiner, GAMPE, Jutta, JEUNE, Bernard, ROBINE, Jean-Marie, VAUPEL, James, *Supercentenarians*, Springer, Berlino, 2010, p. 22.

<sup>51</sup> KROGNESS, Karl Jakob, “Jus Koseki: Household registration and Japanese citizenship. 戸籍主義 戸籍と日本国籍”, *The Asia-Pacific Journal*, 12, 35, 1, 2014, p. 4.

<sup>52</sup> MAIER, GAMPE, JEUNE, ROBINE, VAUPEL, *Supercentenarians*, cit., p. 95.

ricevere questa protezione e sono come fuori dalla nazione. Per questo motivo, le persone devono essere inserite nel registro di famiglia.

- Art. 170<sup>53</sup> della legge *koseki* del 1898: Il registro deve essere compilato da ogni persona che istituisce l'*honseki* (本籍, domicilio legale) e che fa parte di coloro che rientrano nella giurisdizione del *koseki*. Una persona che non ha la nazionalità giapponese non può stabilire un *honseki* e non può avere un registro di famiglia.
- Legge *koseki* del 1947: un nuovo registro sarà compilato per ogni coppia sposata che stabilisca un domicilio e per i loro figli che porteranno lo stesso cognome. Tuttavia, nel caso di un individuo che si sposi con uno di nazionalità non giapponese o di una persona che non abbia un coniuge, il *koseki* verrà compilato solo per tale persona e per i figli che portano il suo stesso cognome (Art. 6).

Nel caso in cui siano presenti entrambi i genitori e siano iscritti nel medesimo registro, il figlio prenderà il loro cognome comune ed entrerà nel *koseki* della famiglia.

Nel caso però in cui sia presente solo un genitore, il figlio prenderà il cognome del genitore in questione ed entrerà nel suo *koseki*.

Un figlio adottivo entra nel registro dei suoi genitori adottivi (Art. 18). Se l'inserimento in un *koseki* viene fatto da una persona che non ne possiede uno proprio, dovrà essere fatta una nuova registrazione per questo individuo, ad eccezione di colui che deve entrare nel *koseki* di suo padre o sua madre (Art. 22).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> L'articolo 44 della legge *koseki* del 1914 è praticamente identico.

<sup>54</sup> KROGNESS, "Jus Koseki...", cit., p. 5.



Rispetto all'anagrafe a cui noi siamo abituati, il *koseki* ha alcune peculiarità. Come già accennato, nel *koseki* si registrano nascite, riconoscimenti di paternità, adozioni, interruzioni di adozioni, decessi, matrimoni e divorzi. Ad esempio, quando si contrae il matrimonio, oltre alla scelta del cognome si ha uno spostamento di *koseki*, in automatico si entra infatti nel registro di famiglia del coniuge di cui si è scelto il cognome. Invece gli stranieri, non avendo un *koseki*, nel caso in cui sposassero un cittadino giapponese entrerebbero in quello di quest'ultimo.

Una grossa problematica in Giappone è costituita dai *mukoseki*, cioè coloro che non hanno un *koseki*. Tutto ciò può accadere in situazioni particolari come:

- Nel caso di un figlio nato da una relazione extraconiugale, dove il marito disconosce il bambino, il padre biologico non lo vuole riconoscere, la madre, essendo iscritta nel *koseki* del marito, non può registrarci il figlio.
- Nel caso di separazioni dovute a mariti violenti, in cui la donna decide di non registrare il bambino per non far scoprire il nuovo indirizzo all'ex. Questi infatti potrebbe rintracciarla, dal momento che per la legge giapponese un figlio che nasce entro i 300 giorni dal divorzio si presume sia stato concepito durante il matrimonio (Art. 722 del Codice civile) e quindi rientrerebbe nel registro di famiglia del padre.
- Nel caso in cui una donna senza *koseki* partorisce e perciò non può riconoscere il bambino, che di conseguenza ne rimane privo pure lui.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> MUKAWA, Reira, HIKAWA, Takashi, NONAKA, Hirotohi, "Hardships of Unregistered Persons with Family Register in Japan: Case Studies of the Support to Them", *Kenkyū kiyō*, 36, 2007, pp. 88-89.

Queste situazioni non sono ampiamente riconosciute nella società giapponese, anche se comportano numerosi problemi, in quanto per molte documentazioni in Giappone è richiesta l'iscrizione al *koseki*. Il registro di famiglia serve pure per accedere al servizio sanitario giapponese, una persona che ne è priva deve pagarsi autonomamente tutte le spese.

La problematica è stata messa in evidenza soprattutto dal 2006. Uno dei casi più emblematici riguarda una ragazza di 16 anni che si è vista rifiutare la richiesta per il passaporto, non avendo potuto esibire il suo certificato di nascita. La madre alla nascita della figlia era già separata dal marito, ma non fu in grado di ottenere il divorzio chiesto in quanto vittima di violenza domestica. Nel frattempo la donna iniziò una nuova relazione e nacque la bambina, ma risultando ancora sposata, nel momento in cui decise di registrare la figlia, pur presentando il certificato di nascita con il nome del nuovo partner, le venne rifiutata la registrazione in quanto la legge giapponese richiama l'articolo 722 (un bambino nato all'interno del matrimonio ed entro i 300 giorni dal divorzio è figlio dell'ex marito).<sup>56</sup>

Il 9 febbraio 2021 l'*Hōsei shingikai* (法制審議会, Consiglio Legislativo del Ministero della Giustizia) ha redatto una bozza provvisoria per una revisione del Codice civile riguardante la legislazione genitore-figlio. L'attuale sistema che determina il padre di un bambino è una delle principali problematiche che causano la nascita di persone non

---

<sup>56</sup> KROGNESS, "Jus Koseki...", cit., pp. 15-16.

registrate. In questa bozza sono inclusi i contenuti per risolvere la questione. Si prevede che l'anno prossimo verrà emesso un emendamento dalla Dieta.<sup>57</sup>

Un altro caso riportato dalla testata giornalistica “Mainichi” il 20 maggio del 2008 fa riferimento a un'altra problematica dei *mukoseki*. Se una persona priva del registro di famiglia mette al mondo un figlio, anche lui sarà di conseguenza senza *koseki*. Il caso in questione riguarda una donna di 27 anni senza registro di famiglia, perché la madre, per paura che il marito violento la rintracciasse, a causa dell'art.722 non aveva potuto inserire la figlia nel *koseki*, di conseguenza la ventisettenne non riuscì a registrare né il suo matrimonio con il partner né la nascita del figlio.

L'11 giugno 2008 questo caso è stato portato a conoscenza del Ministero della Giustizia, il quale ha autorizzato la registrazione del figlio della ventisettenne nel *koseki*, in considerazione del suo futuro. Tuttavia non è stato adottato alcun provvedimento per risolvere anche il problema della madre.

Un ulteriore passo avanti sulla questione delle persone prive di registro di famiglia si è verificato nel 2007, quando è stata fatta una revisione della legge sui passaporti. In questo modo, il *Gaimushō* (外務省, Ministero degli Affari Esteri) ha potuto rilasciare per la prima volta nel 2008 i passaporti a due persone prive di *koseki*. Entrambe non erano registrate a causa dell'articolo 722 del Codice civile. La revisione ha semplificato la procedura per il rilascio del documento ai *mukoseki*, nel caso soddisfino

---

<sup>57</sup> “Kodomo no rieki o mamoru shiten koso” (子どもの利益を守る視点こそ), [https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2021-03-05/2021030501\\_05\\_1.html](https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2021-03-05/2021030501_05_1.html), 14 marzo 2021.

determinate condizioni. Una di queste riguarda le procedure in tribunale per stabilire la veridicità della relazione biologica genitore-figlio.<sup>58</sup>

Nel sottoparagrafo seguente analizzeremo la famiglia imperiale, la quale è sprovvista sia di cognome che di *koseki* a livello legale.

### ***1.3.3. La famiglia imperiale***

Come già detto precedentemente, quando una persona si sposa, in base alla legge, viene presentata una registrazione del matrimonio sul registro familiare. Se viene accettata dall'ufficio governativo, il matrimonio sarà valido.



Figura 2. La famiglia imperiale

59

Tuttavia il matrimonio della famiglia imperiale non segue le disposizioni della legge per i comuni cittadini. Infatti non ci si può sposare unicamente per la volontà di farlo e nel caso bisogna seguire un rito antico di oltre mille anni. Per tradizione, fin dal passato, la

famiglia imperiale in Giappone non ha e non ha mai avuto né un cognome né un *koseki*, che sono solo una creazione “recente”. La famiglia imperiale non venne inserita in questa riforma per sottolineare la sua unicità. La dinastia imperiale è rimasta sempre la stessa e quindi non c'è mai stato motivo di distinguerla attraverso i cognomi. Al loro posto si utilizzano i titoli che servono a riconoscere quella persona come appartenente alla famiglia imperiale. Anche le imperatrici che sono entrate nella famiglia imperiale

<sup>58</sup> KROGNESS, “Jus Koseki...”, cit., p. 16.

<sup>59</sup> Figura 2. <https://dissensiediscordanze.com/2015/01/la-futura-famiglia-imperiale-giapponese/>

attraverso il matrimonio prima avevano un cognome e un *koseki*, dopo lo hanno perduto e sono rimaste solo con il nome proprio.<sup>60</sup>

Un grosso problema sorge quando le principesse decidono di sposare un cittadino comune. Loro, in quanto donne, non essendo nella linea di successione al trono, non devono sottostare al matrimonio tradizionale, ma possono sposarsi al di fuori della famiglia imperiale. Tuttavia, secondo la legge della casa imperiale, quando una principessa si sposa con un cittadino comune perde il suo status reale e non avendo né cognome né *koseki* dovrà entrare obbligatoriamente nel registro di famiglia del futuro marito. Questo porta a una disuguaglianza di diritti, in quanto secondo la legge potenzialmente i coniugi potrebbero volere il contrario, cioè che fosse il marito ad entrare nel registro della moglie, ma in questo caso tale scelta non è possibile proprio a causa di questo problema.<sup>61</sup> Inoltre, anche senza considerare questo aspetto, decidendo di registrarsi nel *koseki* del marito il problema rimane. Nel caso in cui la ragazza divorziasse, infatti, non ha un *koseki* proprio a cui tornare e probabilmente non può rientrare neanche nella famiglia reale, in quanto con il matrimonio ha perso il suo status di principessa. Si può dire che la famiglia imperiale abbia un rompicapo legale che dovrebbe essere risolto.

---

<sup>60</sup> IKEGAMI, Akira, “Kōshitsu to wa? Kōzoku to wa? ~ Ikegami akira-san ni, imasara kikenai `ten`nō` no hanashi o kiite mita” (皇室とは？皇族とは？ ~池上彰さんに、いまさら聞けない「天皇」の話を聞いてみた), <https://shuchi.php.co.jp/article/5416?p=1>, 14 marzo 2021.

<sup>61</sup> “Ten`nō-ka ni wa naze `koseki` ga nai nodarou?” (天皇家にはなぜ「戸籍」がないのだろうか?), <https://books.j-cast.com/2020/02/17010876.html>, 14 marzo 2021.

## 2. Affidamento dei figli nel panorama nazionale e internazionale

### 2.1. Il divorzio in Giappone

In Giappone esistono diverse forme di divorzio, la procedura cambia rispetto alla consensualità dell'atto: il *kyōgi-rikon* (協議離婚, art. 763), il *chōtei-rikon* (調停離婚, legge 52 del 2011<sup>62</sup>), lo *shinpan-rikon* (審判離婚, legge 52 del 2011) e il *saiban-rikon* (裁判上の離婚, art. 770).

Il divorzio può risultare estremamente semplice nel caso in cui i coniugi trovino un accordo in autonomia sui termini, in questo caso è necessario semplicemente depositare un certificato di divorzio presso gli uffici comunali. La legge prevede che entrambe le parti e due testimoni debbano firmare il documento. La registrazione del divorzio avverrà solo nel caso in cui tutte le disposizioni vengano seguite, tuttavia, anche se ciò non avvenisse, il divorzio non verrebbe invalidato. Infatti, nel 1949, la Corte Suprema del Giappone ha stabilito che, se il divorzio si basa sul reciproco consenso, la firma o l'*inkan*<sup>63</sup> (印鑑、sigillo) sui documenti possono essere posti da un'altra persona che agisce per conto di colui che divorzia e non è strettamente richiesto che le parti stesse siano presenti (Decisione della Corte Suprema del 31 gennaio 1949, 553 *Hanrei Jihō*

---

<sup>62</sup> Heisei nijyūsan nen hōritsudai gojūni-gō - Kaji jiken tetsudzuki-hō (平成二十三年法律第五十二号 - 家事事件手続法), <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052>, 27 marzo 2021.

<sup>63</sup> Utilizzato in Asia al posto della firma nei documenti. Esistono diversi tipi di timbri, ma solo quelli registrati identificano una persona specifica e possono essere usati per le firme più importanti.

47).<sup>64</sup> Questo tipo di divorzio può essere problematico per il coniuge economicamente più debole, che potrebbe dover accettare condizioni sfavorevoli.

第七節、離婚、第七十六条: “離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。(1) 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名。。。”<sup>65</sup>

Sezione 7 – Divorzio – Articolo 76: “Le persone che desiderano divorziare devono presentare un documento, inserendo le seguenti informazioni: (1) il coniuge che avrà l’affidamento e il nome del figlio...”

Come enunciato in questo articolo, in caso di figli minori il procedimento non cambia: i termini dell’accordo sono comunque stabiliti dai due coniugi senza l’intervento dello Stato. I genitori decidono su chi si otterrà l’affidamento del bambino e sulle eventuali visite. Nella pratica in Giappone la questione degli incontri con il genitore non affidatario non gode di forti tutele, infatti c’è un limitato potere di controllo dello Stato nel caso in cui non vengano rispettati i termini delle visite.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Kyōgi-rikon (Consent Divorce), [https://www.international-divorce.com/kyogi\\_rikon.htm](https://www.international-divorce.com/kyogi_rikon.htm), 15 marzo 2021.

<sup>65</sup> Koseki-Hō (戸籍法, Legge sul registro di famiglia), <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224>, 18 marzo 2021.

<sup>66</sup> SUNTHARI, Subramaniam Mogana, “Is visitation between child and non-custodial parent a right?”, 大阪大学大学院国際公共政策研究科 (Ōsaka Daigaku Daigakuin Kokusai Kōkyō Seisaku Kenkyū), 14, 1, 2009, pp. 212-214.

Generalmente il 90% delle procedure di divorzio viene risolto con il consenso comune dei due coniugi, seguendo il *kyōgi-rikon*.<sup>67</sup>

Il *chōtei-rikon* può essere leggermente più complicato: in questo caso bisognerà partecipare ad una procedura per la conciliazione delle parti. I coniugi, dopo generalmente 1-2 mesi dalla richiesta di mediazione, si dovranno presentare al tribunale di famiglia, dove dovranno decidere i termini di divorzio davanti ad un comitato di conciliazione composto da un giudice e due membri della commissione. Saranno principalmente i due componenti della commissione a presenziare alle riunioni, infatti il giudice si presenterà solo quando gli accordi saranno già stabiliti o nei casi più gravi dove non si riesca a giungere a una conclusione. Questi incontri durano generalmente due ore, anche se in alcuni casi possono protrarsi per più tempo, e si svolgono a cadenze di una riunione ogni mese circa, fino a raggiungere un accordo.<sup>68</sup>

Lo *shinpan-rikon* è il divorzio a cui si ricorre quando non si riesce a risolvere la controversia con la modalità del *chōtei-rikon*, infatti in questo caso i due membri del comitato vengono sostituiti da un arbitro, su decisione del tribunale di famiglia.<sup>69</sup> Sarà proprio questa persona che si occuperà di trovare un accordo equo per la coppia favorendo

---

<sup>67</sup> AOTAKE, Mika, HABU, Kaori, MIZUNO, Takahiro, MOTOYAMA, Atsushi, Kazokuhō (家族法, Diritto di Famiglia), 日本評論社 (Nihon Hyōronsha), Tokyo, 2015, p. 39.

<sup>68</sup> “Rikon chōtei to wa? – Rikon chōtei no junbi tejun hiyō basho kaisai jikan” (離婚調停とは? – 離婚調停の準備手順・費用・場所・開催時間), 2021, <https://tajimi-law.com/rikon/chotei/seido.html#gaiyo>, 13 aprile 2021.

<sup>69</sup> “Shinpan-rikon” (審判離婚), <https://www.adire-rikon.jp/about/kind/shinpan.html>, 13 aprile 2021.



in questo modo la fine della controversia. Il divorzio arbitrale viene utilizzato nei seguenti casi:

- Quando non si raggiunge un accordo di mediazione dopo avere effettuato diversi incontri con le parti e si arriva alla conclusione che sia meglio approvare il divorzio.
- Quando non sussiste nessuna controversia tra la coppia per il divorzio, ma la mediazione tra le parti non può essere stabilita a causa di lievi disaccordi sulla distribuzione dei beni e sulla custodia degli eventuali figli.
- Quando uno dei due coniugi non si presenta alle riunioni per la mediazione solo con lo scopo di infastidire l'altro e, di conseguenza, non si riesce ad arrivare a un accordo.

L'arbitro ha potere decisionale solo nel caso in cui le parti non si oppongano. Al contrario, nel caso in cui la coppia presenti un'obiezione entro due settimane dalla sua nomina, lui perderà ogni potere. Proprio per questo suo aspetto negativo, il *shinpan-rikon* è poco utilizzato. Pertanto, nel caso in cui le parti non arrivino a un accordo tramite la mediazione, si chiederà direttamente il divorzio in tribunale.<sup>70</sup>

Il *saiban-rikon*, procedura di divorzio estremamente più complicata delle altre due, viene applicata quando non si riesce ad arrivare a un'intesa.<sup>71</sup> È una procedura a cui si ricorre raramente in Giappone, infatti la percentuale dei divorzi che la utilizza è solo

---

<sup>70</sup> “Shinpan-rikon” (審判離婚), <https://rikon.authense.jp/type/shinpan.html>, 13 aprile 2021.

<sup>71</sup> La procedura di conciliazione delle parti è sempre obbligatoria prima di arrivare al *saiban-rikon*, in quanto in Giappone, lo Stato preferisce non entrare nelle questioni della sfera privata.

dell'1%.<sup>72</sup> Molto spesso si ricorre al *saiban-rikon* per decidere a chi spetterà l'affidamento dei figli. In Giappone è molto difficile avere un rapporto con il bambino dopo il divorzio, quindi ottenere l'affidamento esclusivo è l'unico modo per vederlo. Per questo motivo i genitori alcune volte hanno difficoltà a trovare una soluzione solo attraverso la conciliazione.<sup>73</sup>

In questo caso è la corte distrettuale che si occupa di proporre un accordo che dovrà, in seguito, essere allegato alla domanda di divorzio: ovviamente questo comporta l'interruzione del giudizio. Questa procedura è generalmente poco usata perché è molto costosa e richiede un lungo periodo di tempo per risolvere la controversia. Nel caso in cui si ricorra al giudice, generalmente il divorzio è concesso qualora venga rilevata una delle seguenti cause presenti nell'articolo 770 del Codice civile:

1. Infedeltà (tale motivazione non è più una causa legittima in molti ordinamenti e nemmeno in Giappone è ormai utilizzabile come motivo esclusivo, ma solo in combinazione con altri).
2. Abbandono del coniuge in malafede.
3. Morte presunta (ciò avviene dopo almeno tre anni dalla scomparsa del partner).
4. Malattie mentali per le quali non si abbia alcuna prospettiva di guarigione.
5. Qualunque altro fatto grave che renda insostenibile la prosecuzione del matrimonio.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> AOTAKE, HABU, MIZUNO, MOTOYAMA, *Kazokuhō...*, cit., p. 39.

<sup>73</sup> JONES, Colin P. A., "In the Best Interests of the Court What American Lawyers Need to Know About Child Custody and Visitation in Japan", *Asia Pacific Law & Policy Journal*, 8, 2, 2007, p. 213.

<sup>74</sup> "Divorce", <http://shikinokaze.jp/english-divorce.html>, 15 marzo 2021.

Se valutiamo questi punti, possiamo notare come le prime quattro cause riguardino questioni concrete e facilmente individuabili da un giudice. Il “fatto grave” del punto cinque, invece, è più complicato da esplicitare, essendo un concetto astratto. Infatti molto spesso un coniuge punta a mostrare le colpe dell’altro senza appellarsi al “fatto grave”, cercando di ricevere in questo modo un compenso per i torti subiti.<sup>75</sup>

## **2.2. Affidamento dei figli con genitori di nazionalità giapponese**

In Giappone, per quanto riguarda la potestà genitoriale, si hanno due vocaboli caratteristici, *shinken*<sup>76</sup> e *kangoken*<sup>77</sup>, i quali molto spesso si identificano nel solo termine *shinken*. Fino al momento in cui i coniugi sono uniti in matrimonio, la custodia del minore è affidata ad entrambi, ma all’atto della separazione in Giappone l’affidamento è assegnato ad un solo genitore, il quale, secondo una revisione del 2011 dell’articolo 820 del Codice civile, deve pensare principalmente al bene e agli interessi del figlio.<sup>78</sup>

Come detto poc’anzi, generalmente i termini del divorzio vengono stabiliti direttamente dai coniugi, ad eccezione di casi particolari. Anche qualora vi fossero figli minori, la coppia inserirà all’interno dell’accordo delle disposizioni al riguardo. Solo nei

---

<sup>75</sup> OGAWA, Tomiyuki, “The child custody Issues at the time of divorce - from the point of view of the Japanese Family Law including International Marriage Breakdown”, *Kindai Daigaku Hōgakukenkyūka*, 57, 3, 2009, p. 38.

<sup>76</sup> Potestà genitoriale.

<sup>77</sup> Diritto/dovere alla cura quotidiana del figlio minore.

<sup>78</sup> AOTAKE, HABU, MIZUNO, MOTOYAMA, *Kazokuhō...*, cit., pp. 110-111.

rarissimi casi in cui non si riesca ad arrivare ad un compromesso si fa ricorso al tribunale di famiglia (Art 766, par. 1 e 771).<sup>79</sup>

Il Giappone è uno dei pochi Paesi in cui non è previsto l'affidamento condiviso, a differenza della maggior parte degli ordinamenti dell'Europa Occidentale che includono già da tempo il diritto alla bigenitorialità,<sup>80</sup> volta a tutelare gli interessi del figlio minore. Poter vedere entrambi i genitori, infatti, è considerato un diritto del bambino. In Giappone, invece, si crede che l'affidamento congiunto turbi la quotidianità del figlio,<sup>81</sup> per cui si cerca di salvaguardare l'equilibrio del minore. In Giappone, inoltre, tradizionalmente tra i due coniugi dopo il divorzio si determina una rottura netta, sia per evitare l'insorgere di eventuali ostilità tra i due,<sup>82</sup> sia per agevolare l'affidatario a costruirsi una nuova famiglia.<sup>83</sup> Infatti, nel caso in cui l'affidatario si risposi, in Giappone il nuovo coniuge può adottare il bambino senza il consenso del genitore privo di custodia.<sup>84</sup>

Essere l'affidatario permette di avere sia la custodia legale che quella fisica del minore, avendo la possibilità di prendere decisioni riguardo alla sua istruzione, alle eventuali cure mediche, all'eventuale percorso religioso che si desidera intraprenda e a tutte le varie scelte quotidiane. Al contrario, si ha una completa esclusione dell'altro

---

<sup>79</sup> ODA, *Japanese Law*, 2009, cit., p. 206.

<sup>80</sup> MONLEY, Jeremy D., "JAPAN'S ONE-PARENT RULE", 2019, <https://www.international-divorce.com/japans-one-parent-rule>, 15 marzo 2021.

<sup>81</sup> MCCAULEY, Matthew J., "Divorce and the Welfare of the Child in Japan", *Washington International Law Journal*, 20, 3, 2011, p. 604.

<sup>82</sup> OGAWA, "The child custody Issues at the time...", cit., pp. 44-45.

<sup>83</sup> MONLEY, Jeremy D., "JAPAN'S ONE-PARENT RULE", 2019, <https://www.international-divorce.com/japans-one-parent-rule>, 15 marzo 2021.

<sup>84</sup> JONES, "In the Best Interests of the Court...", cit., p. 215.

genitore sia che il divorzio avvenga tramite un accordo dei coniugi sia che si ricorra al tribunale (art. 819 del Codice civile giapponese).<sup>85</sup>

Un altro problema che si presenta in caso di separazione e che non tutela il minore è il fatto che in Giappone i termini della separazione sono decisi dai coniugi, i quali potrebbero non valutare bene cosa sia effettivamente meglio per il figlio. Alcuni problemi che potrebbero sorgere con questa tipologia di divorzio sono:

- Il fatto che molto spesso le obbligazioni alimentari per l'ex, e di conseguenza per la prole, non sono viste come un diritto verso il coniuge che detiene la custodia, quindi se il genitore non affidatario non versasse gli alimenti sarebbe molto difficile ottenerli tramite provvedimenti esecutivi. Per questo ci sono genitori che fanno fatica a mantenere da soli la famiglia. In percentuale, ad avere maggiormente questo tipo di problematica sono le madri, le quali di solito hanno difficoltà a trovare un lavoro stabile e ben pagato, in quanto molto spesso in Giappone una madre single è vista come una persona inaffidabile.<sup>86</sup>
- Il fatto che non viene considerato adeguatamente il profilo psicologico del genitore affidatario, il quale potrebbe essere inadatto a crescere il minore.

---

<sup>85</sup> HORVATH, Kristy, RYZNAR, Margaret, "Protecting the Parent-Child Relationship", *George Washington International Law Review*, 47, 2, 2015, pp. 307-309.

<sup>86</sup> SAMUELS, Alana, "Japan Is No Place for Single Mothers", *The Atlantic*, 2007, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/09/japan-is-no-place-for-single-mothers/538743/>, 15 marzo 2021.

### 2.2.1. *Il diritto di visita*

I diritti di visita in Giappone non hanno la stessa configurazione che nella maggior parte degli ordinamenti, ossia di veri e propri diritti di rango costituzionale. C'è solo un concetto chiamato *mensetsu kōshōken* (面接交渉権, visita del genitore non affidatario) che a volte è indicato come se fosse un diritto. Il *mensetsu kōshōken* si riferisce all'insieme delle attività per mantenere il contatto con il figlio, come le visite, il pernottamento nella casa del genitore non affidatario, le chiamate, ecc.<sup>87</sup>

I tribunali di famiglia giapponesi si sono avvalsi di questo concetto per la risoluzione delle controversie familiari fin dal 1969, quando hanno riconosciuto per la prima volta il valore della visita, anche se da allora si sono rifiutati di trattarla come un diritto fondamentale. Nel 1984, la Corte Suprema giapponese ha deciso per la prima volta in merito a questo tema, respingendo le argomentazioni di un padre non affidatario secondo cui il diritto alla visita è protetto dall'articolo 13 della Costituzione come estrinsecazione del diritto a perseguire la felicità. L'unica altra decisione importante della Corte Suprema risale al 2000. Tale decisione offriva ai tribunali l'autorità di concedere la visita ai sensi dell'articolo 766<sup>88</sup> del Codice civile<sup>89</sup>, tuttavia respingeva esplicitamente il

---

<sup>87</sup> AOTAKE, HABU, MIZUNO, MOTOYAMA, *Kazokuhō...*, cit., p. 122.

<sup>88</sup> Tra i quattro punti dell'articolo 766, il terzo fa riferimento al fatto che i tribunali hanno l'autorità di stabilire *ex novo* disposizioni su punti non presenti già nel diritto di famiglia in merito ad aspetti attinenti alla relazione genitore-figlio.

<sup>89</sup> Minpō shinzoku dai 766-jō (民法親族 第766条, Articolo 766 del Codice civile), <https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minpou766/>, 20 marzo 2021.

fatto che un genitore avesse diritto di visita ai sensi della legge vigente: infatti il genitore non affidatario ha solo il potere di chiedere gli incontri ma non quello di ottenerli.<sup>90</sup>

In Giappone, per il genitore non convivente solo in pochissimi casi è possibile avere un rapporto stabile e costante con il figlio minore. Soprattutto quando il divorzio è consensuale (*kyōgi-rikon*), non esistono documenti specifici da compilare per la tutela del minore e, nelle altre forme di separazione, anche nei casi in cui il tribunale dia disposizioni per degli incontri programmati con il genitore non affidatario spesso queste vengono disattese e quasi nella metà dei casi le visite hanno luogo meno di una volta al mese.<sup>91</sup> Un motivo per il quale le corti non si oppongono al mancato rispetto delle procedure stabilite è il fatto che preferiscono tenere in maggiore considerazione l'opinione del genitore affidatario per una migliore stabilità del bambino.<sup>92</sup>

Il 17 febbraio 2021 il Tribunale distrettuale di Tokyo (東京地方裁判所, *Tōkyō chihō saibansho*) presieduto dal giudice Makoto Matsumoto ha rifiutato la richiesta di un padre per l'affidamento congiunto. L'uomo, un cinquantenne residente a Tokyo, si è inoltre visto rifiutare la richiesta per danni di 1,65 milioni di yen (13.000 euro circa). Questa persona ha asserito che, per il fatto di aver perso la custodia dei suoi due figli dopo il divorzio nel 2019, ha subito una dura sofferenza mentale. Il tribunale, rifiutando la richiesta, ha affermato che anche dopo il divorzio il rapporto genitore-figlio non si spezza

---

<sup>90</sup> MCCAULEY, "Divorce and...", cit., p. 592.

<sup>91</sup> "Put children first in custody fights", The Japan Times, <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/12/21/editorials/put-children-first-custody-fights/>, 15 marzo 2021.

<sup>92</sup> MCCAULEY, "Divorce and...", cit., p. 592.

e che il padre può continuare ad avere un rapporto con il figlio. Tuttavia il giudice non poteva emettere una sentenza a favore della custodia congiunta, in quanto non esistevano leggi al riguardo a cui si poteva appellare.

Il 10 febbraio 2021 il ministro della Giustizia Yoko Kamikawa ha chiesto presso l'*Hōsei shingikai* (法制審議会, Consiglio legislativo del ministero della Giustizia) una revisione del sistema legale relativo all'affidamento dopo il divorzio dei genitori e si prevede che verrà esaminata la possibilità della custodia congiunta.<sup>93</sup>

### ***2.2.2. Affidamento al femminile***

Come abbiamo accennato sopra, molto spesso sono le donne a prendersi in carico il figlio, ma questa tendenza è abbastanza recente. Se esaminiamo il Codice civile del 1898, noteremo che sotto questo aspetto la scelta sulla custodia dei figli era a carico dei coniugi, ma in caso di disaccordo si decideva seguendo il principio del lignaggio, quindi la custodia veniva affidata al padre (capofamiglia).

Con la riforma del Codice civile del 1948 conseguente all'entrata in vigore del principio dell'uguaglianza tra i sessi contenuto nella Costituzione, la regola base che sono i coniugi a scegliere per la custodia non è cambiata, ma in caso di disaccordo non ci sarà alcuna preferenza tra i genitori. Per questo, come possiamo notare nel grafico sottostante, dopo il 1950 sono diminuiti i padri che hanno ottenuto la custodia e al contrario sono

---

<sup>93</sup> NIIYA, Eri, “Rikon-go no tandoku shinken wa gōken `oya to kodearu koto kawarinai” (離婚後の単独親権は合憲「親と子であること変わらない」), 2021, [https://www.asahi.com/articles/ASP2K5VJGP2KUTIL02S.html?iref=pc\\_ss\\_date\\_article](https://www.asahi.com/articles/ASP2K5VJGP2KUTIL02S.html?iref=pc_ss_date_article), 15 marzo 2021.



aumentate le madri, fino a superarli negli anni '60. Nel 2000 le donne che hanno ottenuto l'affidamento hanno raggiunto l'80,3%, in confronto agli uomini con una percentuale solo del 15,5%.<sup>94</sup>

95




Figura 3. Custodia dei figli in Giappone

Si è venuta a creare quella che con un'espressione inglese viene definita *Tender Years Doctrine*, ovvero una preponderanza a lasciare la custodia alla madre. In Giappone si crede che la figura femminile sia più portata a crescere dei figli, soprattutto se sono piccoli, e questa convinzione è entrata nella sfera culturale. Ad esempio, un esperto di diritto di famiglia, Takao Sato, così dichiara:

<sup>94</sup> FUESS, Harald, *Divorce in Japan: Family, Gender, and the State, 1600-2000*, Stanford University Press, California, 2004, pp. 156-157.

<sup>95</sup> Figura 3. FUESS, *Divorce in Japan...*, cit., p. 157.

*“Quando un bambino è piccolo, si pensa che la madre dovrebbe essere generalmente designata come affidataria. Per un bambino piccolo, l’esistenza della figura materna è insostituibile e, durante la procedura di divorzio, le designazioni di affidamento dovrebbero normalmente partire da questo principio... Quando un padre chiede di ottenere la custodia, non è raro che precisi il fatto che, poiché deve lavorare fuori casa, i suoi stessi genitori si prenderanno cura del bambino. Tuttavia, si può dire che è meglio per il figlio vivere con sua madre che con i suoi nonni. A meno che le condizioni in cui vive una madre non siano giudicate inadeguate per il bambino, in linea generale non posso approvare il conferimento dell’affidamento esclusivo ai padri. Anche se i nonni si prendono cura del minore, è probabile che sorgano quotidianamente questioni in cui non presteranno lo stesso livello di attenzione di un genitore”.*<sup>96</sup>

Questo è un pensiero molto comune nei giuristi giapponesi, ma anche basato su presupposti che spesso si rivelano errati. In Giappone si ha ancora la concezione che il padre lavori e la madre rimanga a casa ad accudire i figli, ma negli ultimi anni anche le donne puntano a entrare nel mondo del lavoro a tempo pieno, a maggior ragione in caso di divorzio, per mantenere sé stesse e il figlio.<sup>97</sup>

### **2.3. “Paradiso per la sottrazione di minori”**

Non esiste uno standard internazionale a cui possiamo fare riferimento quando parliamo di custodia dei minori o di visite da parte dei genitori non affidatari, ecc. Questo determina gravi problematiche nelle coppie internazionali che decidono di divorziare, dal momento che generalmente ogni Stato ha la propria legge. Il Giappone, come abbiamo detto precedentemente, adotta il principio dell’affidamento esclusivo e ciò si ripercuote anche sul panorama internazionale.

Tuttavia, un ulteriore problema riguardante i figli di coppie miste è la sottrazione di minore. In questo caso non vi è un divorzio in atto, semplicemente uno dei due genitori

---

<sup>96</sup> JONES, “In the Best Interests of the Court...”, cit., pp. 221-222.

<sup>97</sup> Ivi, pp. 223-224.

decide di portare nel proprio Paese il figlio senza il consenso del coniuge. Cercando su internet articoli sull'argomento, possiamo vedere identificato il Giappone con l'appellativo di "Paradiso per la sottrazione di minori".

Questo Stato, durante gli anni, ha ratificato due convenzioni per la protezione dei bambini: la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia<sup>98</sup> (CRC) e la Convenzione dell'Aja sugli effetti civili della Sottrazione Internazionale di Minori.<sup>99</sup> Tuttavia, nonostante abbia accettato questi trattati, il Giappone non si è ancora adoperato per modificare il proprio diritto di famiglia, in modo da adattarlo a tali accordi.<sup>100</sup> Infatti questa normativa si contrappone alla legge giapponese, la quale sancisce che:

1. La sottrazione di minori non è considerata un crimine a meno che non sia posta in essere in modo violento. Il motivo risiede nel fatto che in Giappone questa pratica è molto diffusa nelle coppie che intendono divorziare. Infatti molto spesso il coniuge che decide di separarsi lascia all'improvviso la casa di famiglia con il figlio ancora prima di comunicare la sua decisione all'altro e il minore per consuetudine viene affidato a chi per primo si allontana dall'abitazione. Infatti fino all'adozione della Convenzione dell'Aja nessun bambino è stato fatto rientrare nel Paese dell'ex-coniuge.

---

<sup>98</sup> Approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Contiene gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia.

<sup>99</sup> Adottata il 25 ottobre 1980, normativa che definisce gli aspetti procedurali in caso di sottrazione internazionale di un minore.

<sup>100</sup> HANLEY, Paul, "Black Hole in the Rising Sun: Japan and the Hague Convention on Child Abduction", *International Human Rights Law Journal*, 2, 1, 2016, p. 5.

2. Lo Stato cerca di non entrare nel merito delle questioni familiari, le quali dovrebbero essere risolte nella sfera privata, per questo in Giappone molto spesso i genitori ignorano le decisioni dei tribunali rimanendo impuniti.<sup>101</sup>

### ***2.3.1. La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia***

La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre 1989 con l'intento di proteggere i bambini dalla discriminazione, dall'abbandono e dagli abusi in termini di diritti economici, politici, civili, sociali e culturali.<sup>102</sup> Questo è il trattato internazionale sui diritti umani più ratificato al mondo e il primo trattato internazionale che impone obblighi legali nella protezione dei diritti dei bambini sulla base di standard universali. Alcune eccezioni riguardano la separazione dei bambini da adulti "privati della loro libertà".

La Convenzione è formata da 54 articoli ed è suddivisa in tre parti: la prima enuncia i diritti del minore (artt. 1-41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), la terza infine descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).<sup>103</sup>

I "quattro principi generali" della Convenzione, trasversali a tutti i diritti in essa espressi, sono:

---

<sup>101</sup> Japan Children Rights, <https://www.japanchildrenrights.org/>, 18 marzo 2021.

<sup>102</sup> ŌYAMA, Hisashi, "Kokusairikon to Kokkyō wo Koeta Kodomo no Tsuresari" (国際離婚と国境を越えた子どもの連れ去り), 立法と調査 (Rippō to Chōsa), 307, 2010, p. 201.

<sup>103</sup> La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>, 22 marzo 2021.

- Principio di non discriminazione (art.2):

*“1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.*

*2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”.*<sup>104</sup>

- Superiore interesse del bambino (art. 3):

*“1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.*

*2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.*

*3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo”.*<sup>105</sup>

- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6):

*“1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.*

---

<sup>104</sup> La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602516091-convenzionedirittiinfanzia.pdf>, pp. 5-6, 22 marzo 2021.

<sup>105</sup> *Ibid.*

*2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”.*<sup>106</sup>

- Ascolto delle opinioni del bambino (art. 12):

*“1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.*

*2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.*<sup>107</sup>

Il Giappone ha ratificato questo trattato il 22 aprile 1994 diventando a tutti gli effetti uno degli Stati che aderisce alla Convenzione insieme ad altri 193 Paesi. Tuttavia la problematica principale è il fatto che, anche dopo aver aderito a questa convenzione, il Giappone non ha adottato provvedimenti per cambiare le sue leggi interne come invece avrebbe dovuto fare. Ad esempio, secondo gli articoli 8 e 9 del trattato, ogni Stato dovrebbe considerare preminente il diritto del bambino a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, anche dopo un eventuale divorzio. Il Giappone, invece, continua a rimanere ancorato all’antica concezione dell’affidamento esclusivo ad uno solo dei coniugi.

Secondo alcune statistiche, in Giappone oltre 96.247 bambini non hanno la possibilità di vedere uno dei loro genitori a causa della sottrazione dell’altro. Solo negli

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602516091-convenzionedirittiinfanzia.pdf>, p. 8, 22 marzo 2021.

Stati Uniti ci sono più di 3.200 persone a cui è stato negato il contatto con i figli che vivono in Giappone.<sup>108</sup>

### ***2.3.2. La Convenzione dell'Aja sulla Sottrazione Internazionale di Minori***

La Convenzione dell'Aja sulla Sottrazione Internazionale di Minori è stata ratificata da molti Paesi il 25 ottobre 1980 ed è entrata in vigore qualche anno dopo, il 1° dicembre 1983. Prima non esisteva alcun trattato internazionale che si interessasse della sottrazione di minori da parte di un genitore. A causa di ciò, il coniuge a cui era stato portato via il figlio non poteva fare altro che affidarsi al sistema giudiziario del Paese straniero dove il bambino era stato trasferito, nella speranza di ottenere una soluzione. Questo vuoto giuridico ha creato grosse problematiche nella risoluzione delle controversie e ha portato ad una possibilità molto remota di recuperare un bambino sottratto. Con la speranza di risolvere questo problema, 23 Stati si sono incontrati alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato del 1980. Tutti gli Stati presenti il 25 ottobre 1980 hanno sottoscritto unanimemente il trattato. La Convenzione dell'Aja è entrata in vigore nel 1983 dopo essere stata adottata anche da Francia, Portogallo e Canada. Già nel 2012 sono diventati 87 i Paesi aderenti.<sup>109</sup>

Gli obiettivi principali del trattato (art. 1) sono:

---

<sup>108</sup> HANLEY, "Black Hole in the Rising Sun...", cit., pp. 5-8.

<sup>109</sup> REYNOLDS, Megan J., "It Can Be Done: On Japan becoming a successful signatory to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction", *George Washington International Law Review*, 44, 2012, p. 371.

- Garantire un rapido rientro dei bambini illecitamente sottratti da uno dei due genitori e trattenuti in un qualsiasi Stato firmatario.
- Assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente vengano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.<sup>110</sup>

All'interno del trattato troviamo tre requisiti che devono essere soddisfatti per poter utilizzare questo strumento:

- *Articolo 3: “Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:*

*a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:*

*b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato”.*<sup>111</sup>

- *Articolo 4: “La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni”.*<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> KONNO, Yoko, “A Haven for International Child Abduction: Will the Hague Convention Shape Japanese Family Law?”, *California Western International Law Journal*, 46, 1, 2015, p. 45.

<sup>111</sup> Convenzione dell’Aja per la Sottrazione Internazionale di Minori, [https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja\\_251080.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf), p. 1, 19 marzo 2021.

<sup>112</sup> Convenzione dell’Aja per la Sottrazione Internazionale di Minori, [https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja\\_251080.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf), p. 2, 19 marzo 2021.



Il Giappone ha subito nel corso degli anni diverse critiche perché non voleva ratificare questo trattato, fino ad arrivare al punto in cui, nel 2010, gli ambasciatori di ben 8 Paesi hanno fatto pressione affinché il Giappone adottasse la Convenzione. Le resistenze dello Stato giapponese si basavano sulla sua tradizione di non voler interferire nelle questioni familiari. Infatti l'ex Ministro degli Esteri giapponese Katsuya Okada replicò dicendo: "In Giappone, fondamentale è l'idea di non permettere alle autorità di interferire negli affari di famiglia, ad eccezione dei casi di abusi sui minori". In realtà i critici hanno espresso delle perplessità sull'equità dei giudici giapponesi, che sembrano prediligere il cittadino giapponese in caso di matrimoni misti, lasciando il genitore non affidatario senza possibilità di un eventuale ricorso legale.<sup>113</sup>

La Convenzione dovrebbe garantire un rapido ritorno del minore sottratto, assicurandosi che gli accordi vengano rispettati (art. 1). Inoltre, se prendiamo in esame l'articolo 7, troviamo in specifico come ogni Paese si dovrebbe comportare per salvaguardare il ritorno immediato dei bambini, scoprendone l'ubicazione per prevenire loro ulteriori danni, garantendone il ritorno volontario o agevolando una risoluzione amichevole della questione. La Convenzione sottolinea anche l'importanza di condurre tempestivi procedimenti per il ritorno dei bambini rapiti, infatti se l'autorità giudiziaria o amministrativa interessata non ha preso una decisione entro sei settimane dalla data di inizio del procedimento, l'Autorità Centrale dello Stato richiedente avrà il diritto di informarsi sulla motivazione del ritardo.<sup>114</sup> Tuttavia un punto essenziale è l'articolo 35 che sancisce:

---

<sup>113</sup> HANLEY, "Black Hole in the Rising Sun...", cit., p. 8.

<sup>114</sup> Ivi, pp. 8-10.

*Articolo 35 - “La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati...”.<sup>115</sup>*

Quindi qualunque caso anteriore al 2014 che riguarda il Giappone non rientrerà in questa Convenzione.

Un esempio pratico dell'utilizzo della Convenzione è il seguente: prendiamo una coppia italo-giapponese che abita in Italia, il genitore giapponese porta il figlio in Giappone, senza il consenso del coniuge. In tal caso quest'ultimo, grazie alla Convenzione, potrà richiedere il rimpatrio del bambino in Italia. Naturalmente ciò vale anche al contrario, quindi nel caso in cui la residenza fosse in Giappone e il genitore italiano portasse il figlio nel suo Paese senza alcun consenso, l'altro ne potrebbe richiedere il rimpatrio.

Finché si tratta di restituzione di minori, il quadro normativo è abbastanza semplice, infatti basta applicare la Convenzione. Tuttavia un grosso problema nasce quando si entra nell'argomento della custodia del bambino, perché nelle coppie divorziate non esiste uno strumento efficace per l'applicazione delle sentenze emesse all'estero. Prendiamo l'esempio di una coppia divorziata italo-giapponese. Qualora un tribunale italiano decretasse che il figlio vada affidato al genitore italiano, sarebbe poi da valutare come far applicare la norma in Giappone. Un ulteriore problema è quello delle giurisdizioni, infatti, se una causa è già aperta, un altro tribunale non potrà accettarne un'altra sulla stessa materia (principio della litispendenza). Fino a che siamo nel solito

---

<sup>115</sup> Convenzione dell'Aja per la Sottrazione Internazionale di Minori, [https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja\\_251080.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf), pp. 9-10, 19 marzo 2021.

Stato, ciò non può avvenire perché c'è una forma di controllo delle cause, quando invece si tratta di contenziosi internazionali è più complicato, in quanto coordinarsi con un altro Paese che ha procedure differenti comporta enormi difficoltà.<sup>116</sup>

Ritornando alla Convenzione dell'Aja, teoricamente se venisse richiesto il rientro del minore nello Stato di residenza abituale il tribunale estero, in questo caso il Giappone, dovrebbe emettere l'ordine senza alcuna valutazione. L'unica motivazione per cui è possibile rifiutare il rientro è relativa alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>117</sup> (art. 20), come nel caso in cui il genitore richiedente sia violento o il bambino debba rientrare in una zona di guerra. Altrimenti non ci sono altri motivi per non applicare la Convenzione dell'Aja.

La Corte Suprema giapponese, invece, nel dicembre del 2017 ha decretato che nell'omissione dell'ordine di rientro bisogna tener conto dell'opinione del minore anche se di età inferiore ai 12 anni. Naturalmente questo solleva molte perplessità, in quanto un bambino piccolo potrebbe essere condizionato dal genitore con cui sta vivendo e sarebbe portato a chiedere di rimanere, in questo caso, in Giappone. Per tal motivo la Corte Suprema nel marzo del 2018 è tornata sulle proprie decisioni, stabilendo che in casi simili non bisogna tenere conto dell'opinione del minore al di sotto di una certa età.

---

<sup>116</sup> LAGARDE, Paul, "Relazione esplicativa", Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, <https://assets.hcch.net/docs/2a33ae4b-c9c3-4948-a310-62288a590b29.pdf>, pp. 48-49, 18 marzo 2021.

<sup>117</sup> Convenzione dell'Aja per la Sottrazione Internazionale di Minori, [https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja\\_251080.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf), p. 6, 19 marzo 2021.

Uno dei tanti casi che conclama le carenze dei tribunali di famiglia in Giappone fa riferimento all'americano Christopher Savoie. L'ex moglie giapponese del signor Savoie rapì i suoi figli perché credeva che stessero perdendo la loro identità giapponese. Sebbene un tribunale americano avesse concesso al signor Savoie la piena custodia di entrambi i minori, dopo il loro rapimento da parte della moglie l'uomo è rimasto senza possibilità di ricorso legale, vedendosi costretto a tentare di riprendere i figli in autonomia. Nel disperato tentativo di riportarli negli Stati Uniti, però, è stato arrestato e incarcerato per tre settimane in Giappone dopo aver cercato di rifugiarsi nel Consolato degli Stati Uniti a Fukuoka con i suoi due bambini.<sup>118</sup>

### ***2.3.3. Convenzione dell'Aja: accenni sulla situazione prima e dopo la sua adozione***

Come già accennato, per il governo giapponese il tema della sottrazione di minore non era una questione prioritaria e proprio per questo motivo fino al 2014 il Giappone non ha adottato la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori, che obbliga il firmatario a rimpatriare i bambini rapiti nel loro Paese di residenza abituale.

Un fatto interessante è che il Giappone faceva parte della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato già prima del 1980 e proprio per questo partecipò alla Quattordicesima sessione, votando a favore della Convenzione, anche se al contrario degli altri Stati non la adottò nel 1983. Nel 2005 il governo giapponese valutò nuovamente

---

<sup>118</sup> “Desperate father who tried to ‘snatch’ children back from runaway Japanese mother awarded \$6.1 million settlement”, Daily Mail, 2011, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-1385401/Desperate-father-Christopher-Savoie-tried-snatch-abducted-children-runaway-Japanese-mother-awarded-6-1-million-settlement.html>, 20 marzo 2021.

questa Convenzione, ma dopo svariate riunioni con studiosi di diritto e legislatori per modificare il diritto di famiglia decise nuovamente di rinunciare alla firma dell'accordo. Tuttavia, nel maggio 2011, il governo Kan annunciò il suo interesse a ratificare il trattato e il Gaimu-shō, (外務省, Ministero degli Affari Esteri - MOFA) diventò l'Autorità Centrale in Giappone. Da quel momento, sia il MOFA che l'Hōmu-shō (法務省, Ministero della Giustizia) crearono un gruppo per discutere le eventuali riforme legislative. Il governo infine ratificò la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori nell'aprile del 2014.<sup>119</sup>

Secondo una certa opinione, il fatto che il Giappone avesse firmato questo trattato avrebbe creato problemi alle donne giapponesi che vivevano all'estero e che fuggivano dagli abusi del coniuge straniero. Ad esempio, un avvocato giapponese, Kazuko Itō, si oppose fortemente all'adozione della Convenzione, affermando che questo strumento non garantiva appieno l'interesse del bambino e della madre che subiscono abusi.<sup>120</sup>

Fortunatamente dall'aprile 2014 ci sono stati diversi casi in cui i minori sono stati rimpatriati. I primi in assoluto si sono verificati pochi mesi dopo la firma del trattato:

- Luglio 2014 – Un tribunale britannico ha ordinato il ritorno di un bambino giapponese portato dalla madre nel Regno Unito dal Giappone senza il consenso

---

<sup>119</sup> HAMANO, "Takeshi, "The Aftermath of Japan's Ratification of the Hague Convention on Child Abduction: An Investigation into the State Apparatus of the Modern Japanese Family", *Journal of Asian Studies*, 3, 1, 2017, pp. 41-42.

<sup>120</sup> *Ibid.*

del coniuge. In questo caso, entrambi i genitori erano cittadini giapponesi. Questo è stato il primo caso in cui un bambino è tornato in Giappone in conformità alla Convenzione.

- Novembre 2014 - Un bambino trasferito in Giappone dalla madre ha potuto riunirsi con il padre tedesco in Germania. Questo, invece, è stato il primo caso in cui un bambino è stato rimpatriato dal Giappone in un altro Paese in conformità alla Convenzione.<sup>121</sup>

Dalla ratifica fino marzo 2021, 425 sono stati i casi presentati al governo giapponese. Tra questi, 150 riguardavano genitori che chiedevano il rientro del figlio trasferito illegalmente in Giappone (casi accolti: 131, risolti: 98), 121 invece richiedevano il ritorno del proprio bambino dall'estero (casi accolti: 108, risolti: 75). In totale, ad oggi, grazie alla Convenzione, ben 173 bambini sono riusciti a tornare dal genitore a cui erano stati sottratti.<sup>122</sup>

Un fatto importante è che il numero di sottrazioni di minori da parte di cittadini giapponesi è diminuito drasticamente dopo l'adozione del trattato da parte del Giappone. Prima, le ambasciate a Tokyo gestivano circa 400 casi all'anno. Dopo, il numero si è ridotto a 100.<sup>123</sup>

Tuttavia il problema della sottrazione di minore da parte del Giappone non si è risolto completamente dopo il 2014, anzi, esistono ancora molti casi di genitori

---

<sup>121</sup> KONNO, "A Haven for International Child Abduction...", cit., p. 56.

<sup>122</sup> "Status of Implementation of the Hague Convention", <https://www.mofa.go.jp/files/100012160.pdf>, 13 aprile 2021.

<sup>123</sup> KONNO, "A Haven for International Child Abduction...", cit., p. 57.

impossibilitati ad avere contatti con il proprio figlio. Questo accade, come già accennato precedentemente, per il fatto che in Giappone non è stato modificato il diritto di famiglia e quindi risulta ancora difficile per i tribunali applicare la Convenzione. Inoltre il trattato stesso ha delle difficoltà di applicazione nel caso in cui, ad esempio, entrambi i genitori (uno straniero e l'altro giapponese) abitino in Giappone e il coniuge giapponese decida di rapire il figlio. Si tratta di un matrimonio internazionale, ma la sottrazione di minore è avvenuta nello stesso Stato dove si ha la residenza e quindi l'unica possibilità è quella di appellarsi in tribunale senza ricorrere alla Convenzione, la quale ha validità solo se il bambino è stato trasferito da uno Stato all'altro.

Questo è il caso di Pierluigi. Egli, cittadino italiano, insieme alla moglie, giapponese, abitava in Germania, dove sono nati i due figli, fino al momento in cui hanno deciso di trasferirsi a Tokyo. Tuttavia la moglie, dopo un po' di tempo, si allontana con i minori dalla casa nella quale abitava con Pierluigi e si trasferisce dalla famiglia di origine. Il padre perde ogni contatto con i figli anche dopo essersi appellato al tribunale di famiglia, tuttora ha difficoltà a vedere i bambini.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> SFORZA, Francesca, "L'uomo che combatte la legge giapponese per rivedere i suoi figli", 2019, <https://www.lastampa.it/cronaca/2017/01/09/news/1-uomo-che-combatte-la-legge-giapponese-per-rivedere-i-suoi-figli-1.34664365>, 23 marzo 2021.

## **3. Italia-Giappone: famiglie a confronto**

### **3.1. Panoramica sul sistema giudiziario italiano**

Prima di iniziare il confronto con il Giappone, è opportuno accennare brevemente al funzionamento del sistema giudiziario italiano e dei vari organi che lo compongono.

La giurisdizione ordinaria, civile e penale, è esercitata in primo grado dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dal tribunale per i minorenni e infine dal tribunale di sorveglianza. Per quanto riguarda invece il secondo grado, gli organi competenti sono:

- La Corte di appello (nel caso di impugnazioni contro le decisioni del tribunale ordinario e di quello per i minorenni).
- Il tribunale ordinario (nel caso di impugnazioni contro le decisioni del giudice di pace).
- Il tribunale di sorveglianza (nel caso di impugnazioni contro le decisioni del magistrato di sorveglianza).<sup>125</sup>

Qualora una persona voglia impugnare la sentenza emessa in appello, può fare ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. Essa costituisce l'organo giurisdizionale di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, e il suo collegio giudicante è normalmente composto da cinque membri compreso il presidente.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Il sistema giudiziario italiano, <https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario>, 25 marzo 2021.

<sup>126</sup> Le funzioni della Corte, [https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni\\_corte.page](https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page), 25 marzo 2021.



## 3.2. Il divorzio in Italia

Per quanto riguarda la procedura di divorzio, dal 2012 è il tribunale ordinario che se ne occupa, insieme alle questioni che ne conseguono come l'affidamento dei figli, naturali o legittimi. Le due forme di divorzio in Italia sono quella consensuale (o congiunta) e quella giudiziale (nel caso in cui i coniugi non riescano ad arrivare a un accordo). Dal 2015 è stato introdotto il cosiddetto "divorzio breve" (legge 55/2015), che ha permesso di ridurre il periodo di separazione a 6 mesi, se vi è la consensualità, o, nell'altro caso, a un anno.

Le uniche circostanze in cui il divorzio può avvenire senza previa separazione sono:

- Matrimonio non consumato.
- Annullamento o scioglimento di un matrimonio celebrato all'estero.
- Condanne per reati gravi in ambito familiare come maltrattamenti, violenze, incesto, omicidio ecc.
- Cambiamento di sesso.<sup>127</sup>

Nel caso di un divorzio consensuale, come abbiamo già accennato, la procedura è abbastanza veloce. Essa può svolgersi in vari modi, in base anche alla presenza o meno di figli:

---

<sup>127</sup> Tipi di divorzio in Italia: divorzio congiunto e divorzio giudiziale, 2019, <https://avvocato360.it/news/2018/8/9/tipi-di-divorzio-in-italia-divorzio-congiunto-e-divorzio-giudiziale>, 25 marzo 2021.

- Istanza in Tribunale – Questo divorzio può essere richiesto semplicemente dai coniugi presentando una domanda congiunta al tribunale. La richiesta deve contenere tutti gli accordi stabiliti sui beni patrimoniali e sull'affidamento dei figli. Successivamente, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità e se il bene del minore è tutelato, il giudice emetterà la sentenza in una sola udienza.
- Divorzio in Comune – Questo divorzio è possibile solo nel caso in cui non comporti trasferimenti di tipo patrimoniale e non vi siano figli minori, o maggiorenni affetti da handicap, o sotto i 25 anni non economicamente autosufficienti. In questo caso, non sono necessari avvocati e si dovrà pagare solo l'imposta di bollo: le parti si dovranno semplicemente presentare in Comune e l'ufficiale di stato civile provvederà alle formalità.
- Negoziazione assistita – Questo divorzio viene svolto direttamente nell'ufficio dell'avvocato e l'accordo verrà trasmesso al tribunale che, nel caso in cui non risultino irregolarità, provvederà ad autorizzarlo. Rispetto al ricorso tradizionale questo procedimento potrebbe essere più veloce. Tuttavia gli avvocati dovranno essere pagati in egual maniera e ogni coniuge dovrà avere il proprio legale.<sup>128</sup>

Nell'eventualità che non si riesca a trovare un accordo, come già accennato si procederà al divorzio giudiziale, dove le decisioni verranno prese dal giudice stesso. Questa tipologia è molto costosa rispetto alle precedenti.<sup>129</sup>

In sede di separazione, qualora il coniuge economicamente più debole ne faccia richiesta, il giudice accorda un assegno di mantenimento ed eventualmente anche un

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

contributo a favore della prole. Tale sussidio non servirà a mantenere il tenore di vita al coniuge che lo riceve, ma gli garantirà solamente l'autosufficienza dopo la separazione.<sup>130</sup>

In Giappone, in generale il divorzio è molto più semplice, in quanto, in caso di consensualità delle parti, è necessario semplicemente andare in Comune e firmare i documenti preposti, anche in presenza di figli minori. Allorché invece si ricorra al tribunale per ottenere il divorzio, anche in Giappone è necessario un lasso di tempo maggiore.

Riguardo al cognome dei coniugi, in Italia è in vigore l'articolo 143-bis del Codice civile, secondo il quale la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito. In realtà questa legge non viene più applicata, è diventata del tutto ininfluente. Infatti durante il matrimonio i coniugi mantengono il proprio cognome, a differenza del Giappone dove i coniugi dopo le nozze scelgono un cognome unico, o quello del marito o quello della moglie, dopodiché entrano nel *koseki* della persona di cui si è scelto il cognome. Durante le procedure di divorzio, i coniugi torneranno al loro cognome da single e al loro *koseki*.

### **3.3. L'affidamento dei figli in Italia**

In Italia, le procedure di divorzio si complicano nell'eventualità che la coppia abbia un figlio minore. In questo caso, anche se ci fosse la consensualità dell'atto e i coniugi avessero già predisposto i termini per l'affidamento, si dovrà passare obbligatoriamente attraverso un giudice, che dovrà approvare o meno l'accordo.

---

<sup>130</sup> FERRARI, Marcella, "L'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato", 2021, <https://www.altalex.com/guide/assegno-di-mantenimento-in-favore-del-coniuge#par4>, 27 marzo 2021.

Quest'ultimo, infatti, potrà sia aggiungere altre disposizioni che la coppia dovrà seguire una volta divorziata, sia stabilire il tipo di affidamento, esclusivo o condiviso. Ciò è stato pensato per tutelare al meglio l'interesse del minore.<sup>131</sup>

In Italia, come in Giappone, fino al 2006 non esisteva nessuna legge sull'affidamento condiviso dopo il divorzio, infatti anche da noi la custodia era assegnata a uno solo dei coniugi. Già nel 1994 era stata presentata una proposta di legge a favore dell'affidamento condiviso. Fu appurato che crescere a contatto con entrambi i genitori fosse un diritto del minore. Tuttavia, come già accennato, si dovrà attendere il 2006 con la legge 54 per vedere legalizzata la custodia congiunta.<sup>132</sup> L'articolo 1 dichiara che:

*“...La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli...”*<sup>133</sup>

Elemento in comune con il Giappone è la tendenza a scegliere come genitore affidatario<sup>134</sup> la madre (95%), soprattutto nei casi in cui il bambino è molto piccolo. Anche la situazione riguardante la casa coniugale è rimasta invariata, infatti nella maggior parte dei casi è ancora affidata alle donne (69%). Tuttavia nei dati del 2015 si nota che

---

<sup>131</sup> DI PIRRO, Massimiliano, Compendio di diritto di famiglia, XII edizione, Gruppo Editoriale Simone, Napoli, 2016, p. 212.

<sup>132</sup> Legge 8 febbraio 2006, n. 54, [https://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm#:~:text=%22Disposizioni%20in%20materia%20di%20separazione,e%20affidamento%20condiviso%20dei%20figli%22&text=Prende%20atto%2C%20se%20non%20contrari,esercitata%20da%20entrambi%20i%20genitori.](https://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm#:~:text=%22Disposizioni%20in%20materia%20di%20separazione,e%20affidamento%20condiviso%20dei%20figli%22&text=Prende%20atto%2C%20se%20non%20contrari,esercitata%20da%20entrambi%20i%20genitori.,), 27 marzo 2021.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Genitore con cui i figli stanno per la maggior parte del tempo e presso il quale viene fissata la residenza anagrafica del minore.

l'affidamento esclusivo alla madre è pari solamente all'8,9%. Questa percentuale è sicuramente dovuta all'applicazione della legge 54/2006 sulla custodia condivisa.<sup>135</sup>

### **3.3.1. Affidamento esclusivo**

L'affidamento esclusivo è previsto solo nei casi in cui un giudice ritenga che quello congiunto possa causare danni al minore. In questo caso, entrambi i genitori deterranno la responsabilità genitoriale sui figli, ma verrà esercitata in maniera esclusiva dall'affidatario.

Per alcune decisioni relative ad esempio all'istruzione, alla salute, viene richiesto che queste vengano prese di comune accordo tra le parti. Tuttavia, qualora sussistano delle gravi motivazioni, il giudice potrebbe limitare o escludere il genitore non affidatario dal prendere parte a queste decisioni.

Il magistrato stabilirà dei regolamenti a cui le parti si dovranno attenere nei riguardi del minore. Verranno disciplinati il diritto di visita e i periodi di vacanza da trascorrere con il figlio per il genitore non affidatario. In genere sono gli stessi genitori che di comune accordo decidono per quanto riguarda i tempi e le modalità di visita, naturalmente, se non riescono in autonomia a tutelare gli interessi del minore, interviene il giudice. Il genitore che non detiene la custodia, tuttavia, potrà vigilare sull'operato

---

<sup>135</sup> MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI, <https://www.istat.it/it/archivio/192509>, 27 marzo 2021.

dell'altro e potrà rivolgersi all'autorità competente nel caso in cui pensasse che ci possano essere problemi con le decisioni prese dall'affidatario.<sup>136</sup>

L'affidamento esclusivo è possibile chiederlo solo in alcune circostanze, ad esempio nel caso in cui un genitore violi o trascuri i suoi doveri nei confronti del minore e quindi si denoti un completo disinteresse verso il figlio.

*Art. 333 del Codice civile – “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [art. 38 disp. att. c.c.], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”<sup>137</sup>*

Come recita questo articolo, l'istanza per affidamento esclusivo può essere presentata anche nei casi in cui si denoti una condotta del genitore pregiudizievole per il figlio, oppure quando si arrivi a episodi di violenza verso il minore. Inoltre si ricorre a questo tipo di affidamento quando uno dei genitori ha problemi di salute psico-fisica che possano compromettere la capacità di accudire il bambino.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Affidamento esclusivo dei figli: quando e come ottenerlo, <https://www.dogma.it/it/news/affidamento-esclusivo#:~:text=Affidamento%20esclusivo%3A%20cosa%20comporta.&text=In%20caso%20di%20affidamento%20esclusivo,esercitata%20esclusivamente%20dal%20genitore%20affidatario>, 20 aprile 2021.

<sup>137</sup> Articolo 333 del Codice civile, <https://www.mondodiritto.it/codici/codice-civile/art-333-codice-civile-condotta-del-genitore-pregiudizievole-ai-figli.html>, 20 aprile 2021.

<sup>138</sup> PAOLANTI, Daniele, “L'affidamento esclusivo dei figli”, 2018, [https://www.studiocataldi.it/guide\\_legali/affidamento\\_dei\\_figli/affidamento-esclusivo-dei-figli.asp](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/affidamento_dei_figli/affidamento-esclusivo-dei-figli.asp), 20 aprile 2021.

Altra causa che può far optare un giudice per l'affidamento esclusivo può essere la distanza geografica tra i genitori, dal momento che il genitore non affidatario può avere difficoltà nell'accudire il proprio figlio.

Pur non esistendo delle situazioni particolari tipizzate dalla legge che inducano a scegliere l'affidamento esclusivo, la giurisprudenza ha ritenuto che si possa prevedere questo tipo di affidamento nel caso in cui:<sup>139</sup>

- L'affidamento condiviso possa essere pregiudizievole per il minore.
- Venga accertata la mancata idoneità o l'incapacità di prendersi cura del figlio da parte di uno dei genitori.
- Sia il bambino stesso che rifiuta il rapporto con il padre o la madre.
- La parte che dovrebbe versare il mantenimento per il figlio non adempia a questo obbligo. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, ciò rivela un atteggiamento contrario ai doveri di cura ed educazione del minore, giustificando la richiesta dell'affidamento esclusivo.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'affidamento esclusivo viene preso in considerazione solo come soluzione eccezionale, in quanto si tende a privilegiare l'affidamento condiviso, ritenendo essenziale tutelare maggiormente il rapporto del minore con entrambi i genitori.

---

<sup>139</sup> CAMBONI, Luisa, "L'affidamento esclusivo dei figli: quando e perché", 2016, <https://www.studiocataldi.it/articoli/24053-l-affidamento-esclusivo-dei-figli-quando-e-perche.asp>, 20 aprile 2021.

Qualora avvenga una separazione, l'articolo 155 del Codice civile prevede che, in presenza di figli minori, vengano applicate le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IX. Tale norma sembra proprio prediligere l'affidamento condiviso.<sup>140</sup>

### **3.3.2. *Affidamento condiviso***

L'affidamento condiviso, come abbiamo già accennato, è un'altra forma di custodia dei minori ed è la più diffusa dopo l'entrata in vigore della legge 54 del 2006, che ha introdotto nel nostro ordinamento il "principio della bigenitorialità".

La principale novità introdotta dalla legge n. 54/2006 è il fatto che prima la custodia congiunta era solo un'opzione, tra l'altro raramente applicata, invece adesso è diventata la regola, tanto che sono necessari dei motivi specifici per stabilire l'affidamento esclusivo.

Il giudice, grazie all'articolo 337-ter del Codice civile, tenderà a preferire una custodia condivisa, in modo tale da rendere possibile al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Con l'affidamento condiviso, le parti:

- Esercitano insieme la responsabilità genitoriale.
- Partecipano entrambe alla cura e all'educazione dei figli.

---

<sup>140</sup> Affidamento esclusivo dei figli: quando e come ottenerlo, <https://www.dogma.it/it/news/affidamento-esclusivo#:~:text=Affidamento%20esclusivo%3A%20cosa%20comporta.&text=In%20caso%20di%20affido%20esclusivo,esercitata%20esclusivamente%20dal%20genitore%20affidatario.>, 20 aprile 2021.



- Scelgono di comune accordo come gestire il minore per tutelarlo al meglio (esempio: la scuola, ecc.).<sup>141</sup>

In caso di disaccordi su decisioni importanti riguardo al bambino, ci si dovrà affidare a un giudice, mentre quando si fa riferimento a questioni di ordinaria amministrazione generalmente viene lasciata ai genitori la possibilità di scegliere autonomamente.

Comunque, anche nel caso dell'affidamento condiviso, sarà necessario scegliere una residenza per il minore. Di solito i figli vengono collocati presso la madre, a cui di conseguenza viene assegnata la casa familiare. Questa tendenza a prediligere la figura materna deriva culturalmente dal fatto che venga ritenuta più adatta all'educazione dei figli più piccoli.

In ogni caso, al contrario di come avveniva in passato, oggi anche a livello legislativo viene garantito al minore un rapporto con entrambi i genitori. A tale scopo il giudice prenderà delle decisioni in materia di residenza del bambino, e stabilirà i tempi e le modalità per assicurare a quest'ultimo una relazione con il genitore non collocatario.<sup>142</sup>

Tuttavia la questione della residenza ultimamente è diventata un tema centrale e molti tribunali hanno cercato una soluzione al problema. Il primo è stato quello di Brindisi, che a inizio 2017 ha formalizzato e diffuso delle linee guida innovative<sup>143</sup> per i genitori

---

<sup>141</sup> BAGNATO, Maria Elena, "Affido condiviso", 2018, <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/02/06/affido-condiviso>, 22 aprile 2021.

<sup>142</sup> L'affidamento condiviso dei figli, [https://www.studiocataldi.it/guide\\_legali/affidamento\\_dei\\_figli/affidamento-condiviso.asp](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/affidamento_dei_figli/affidamento-condiviso.asp), 22 aprile 2021.

<sup>143</sup> Linee Guida per la Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi, <https://www.tribunale.brindisi.giustizia.it/it/News/Detail/24400>, 22 aprile 2021.

separati volte a una migliore crescita del minore. Tali linee, pur non avendo alcun valore “precettivo”, raccomandano l’osservanza di alcuni “aspetti operativi” quali:

- *“La residenza dei figli ha valenza puramente anagrafica, mancando qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co-residente e l’altro”.*
- *“Nella stessa filosofia e per le stesse ragioni, i figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori”.*
- *“La scelta della “residenza abituale”... sarà definita con riferimento alla regione o allo stato in cui i figli sono abituati a vivere, al solo scopo di definire il giudice competente in caso di allontanamento unilaterale di uno dei genitori assieme ai figli”.*
- *“La frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli... Conseguentemente, ai figli dovranno essere concretamente concesse pari opportunità di frequentare l’uno e l’altro genitore, in funzione delle loro esigenze, all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico. Ciò non significa... che i figli in ogni caso debbano trascorrere necessariamente tempi identici presso ciascuno di essi. Potrà anche accadere che alla fine di un anno si constati che la presenza di un genitore è stata (in misura ragionevole) più ampia di quella dell’altro, ma ciò deve essere accaduto in conseguenza delle casuali esigenze dei figli in quell’anno, non per una imposizione legale stabilita a priori... La presenza equilibrata dei due genitori divide il sacrificio e riduce il rischio di interventi esterni...”.*
- *“Assegnazione della casa familiare - La soppressione della figura del “genitore collocatario”, non previsto dalla legge, semplifica anche il problema dell’assegnazione della casa familiare... Adesso se la frequentazione è, secondo legge, equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Se appartiene ad entrambi si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili e al genitore che ne esce verrà scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento”.*
- *“... Appare corretto e funzionale assegnare in partenza le spese prevedibili [ordinarie] all’uno o all’altro genitore in funzione del reddito e stabilire che le imprevedibili [straordinarie] verranno divise al momento in proporzione delle risorse”.<sup>144</sup>*

---

<sup>144</sup> Ibid.

Al contrario il Tribunale di Milano rimane vicino alle procedure passate, tuttavia puntualizza sul criterio diffuso della *maternal preference*<sup>145</sup> in favore della “neutralità del genitore affidatario”, in modo tale che sia il padre che la madre possano diventare i genitori collocatari.

Un altro articolo importante quando trattiamo di custodia di minore è il 315-bis del Codice civile, introdotto dalla legge 219/2012: “... Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.<sup>146</sup> In tal modo viene riconosciuta una centralità del minore nel processo.

Questo concetto è inoltre ribadito nell’articolo 366-bis, contenuto nel decreto legislativo n. 54/2013:

*“Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato... ”.*<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Preferenza per la madre nell’affidamento dei figli minori.

<sup>146</sup> Articolo 315-bis del Codice civile, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capoli/art315bis.html>, 23 aprile 2021.

<sup>147</sup> Articolo 366-bis del Codice civile, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capoli/art366bis.html#:~:text=Il%20minore%20che%20abbia%20compiuto,adottati%20provvedimenti%20che%20lo%20riguardano.>, 23 aprile 2021.

Nella norma si precisa che l'ascolto del minore verrà condotto dal giudice stesso con il supporto di eventuali esperti, invece i genitori e i rispettivi avvocati non potranno partecipare a meno che non venga data loro l'autorizzazione.

Durante le procedure per l'affidamento, entrambe le parti potranno richiedere la corresponsione di un assegno familiare, tuttavia dovranno trovare insieme un accordo su questo punto, altrimenti sarà di solito il genitore collocatario a far prevalere questo diritto.<sup>148</sup>

### **3.3.3. *Affidamento alternato***

Un'altra forma di affidamento prevista in Italia è quella alternata, che presuppone la custodia per periodi alternati paritetici da parte dell'uno e dell'altro genitore. In questo lasso di tempo questa persona avrà la piena responsabilità e sarà indipendente dall'altra.<sup>149</sup>

Questa forma di affidamento è stata introdotta con la riforma di legge n. 54 del 2006, perché in qualche modo si collega al modello della custodia condivisa. Uno dei tribunali che ha creduto molto in questo modello è, come già accennato, quello di Brindisi.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> L'affidamento condiviso dei figli, [https://www.studiocataldi.it/guide\\_legal/affidamento\\_dei\\_figli/affidamento-condiviso.asp](https://www.studiocataldi.it/guide_legal/affidamento_dei_figli/affidamento-condiviso.asp), 22 aprile 2021.

<sup>149</sup> DI PIRRO, Compendio di diritto..., cit., p. 213.

<sup>150</sup> ROMANO, Luigi, "Affidamento alternato: addio alla prevalente collocazione dei figli?", 2017, <https://associazioneforensemilioconte.it/affidamento-alternato-addio-alla-prevalente-collocazione-dei-figli/#:~:text=frequenzazione%20di%20uno%20dei%20genitori,per%201%20o%202%20pomeriggi>, 22 aprile 2021.

Tale scelta è probabilmente dovuta anche alla posizione in ambito internazionale del governo italiano, firmatario della risoluzione n°2079/15 del Consiglio d'Europa, che invita gli Stati membri a promuovere l'uguaglianza tra i genitori, attraverso ad esempio la c. d. *shared residence*, definita nel documento fondante 13870 come “quell'accordo per cui il minore vive tempi più o meno uguali coi due genitori”.<sup>151</sup>

Con l'eliminazione del genitore collocatario, si avranno ripercussioni anche per quanto riguarda la casa familiare, infatti rimarrà in possesso del proprietario esclusivo e, qualora sia in comproprietà, bisognerà calcolare l'eventuale affitto e scarlo del 50% dalla quota del mantenimento che dovrà essere pagato dalla parte che esce dall'abitazione. La residenza del minore, inoltre, sarà meramente anagrafica e il domicilio dovrà essere inserito presso entrambi i genitori, tuttavia la “residenza abituale” dovrà essere definita solamente con riferimento alla regione o stato, per individuare la competenza giurisdizionale in caso di allontanamento unilaterale di uno dei genitori insieme ai figli.

Per quanto riguarda le spese, inoltre, il Tribunale di Brindisi prende come riferimento la sentenza n°16664 del 2012 della Cassazione, dove si preferisce fare una distinzione tra spese prevedibili e imprevedibili, invece che tra ordinarie e straordinarie, e si ritiene corretto “...assegnare in partenza le spese prevedibili all'uno o all'altro

---

<sup>151</sup> TRADUZIONE - RISOLUZIONE 2079 (2015), p. 2, [https://www.figlipersempre.com/res/site39917/res699388\\_TRADUZIONE2.pdf](https://www.figlipersempre.com/res/site39917/res699388_TRADUZIONE2.pdf), 23 aprile 2021.

genitore per intero in funzione del reddito e stabilire che le imprevedibili verranno divise al momento in proporzione delle risorse”.<sup>152</sup>

Tuttavia, con l’ordinanza n°4060 del 15 febbraio 2017, la Suprema Corte ha espresso alcuni pareri contrari all’affidamento alternato, in seguito alla richiesta di un genitore di modificare questo tipo di regime inizialmente concordato. In questa sede ha la Corte ha manifestato in particolar modo “un evidente pregiudizio” verso il modello della *shared residence*, che potrebbe essere destabilizzante per il minore, soprattutto nei casi in cui non vi siano buoni rapporti tra i genitori.<sup>153</sup>

#### **3.3.4. *Affidamento in Italia vs Affidamento in Giappone***

L’affidamento esclusivo del nostro Paese è il modello che più si avvicina a quello giapponese, anche se, rispetto all’Italia, in Giappone ci sono maggiori limitazioni riguardo, ad esempio, alle visite del genitore non affidatario, il quale viene quasi completamente escluso dalla vita del figlio. Inoltre un fattore che differenzia questi due Stati è il fatto che in Italia ogni decisione viene presa da un giudice, al contrario del Giappone dove sono i coniugi stessi che al momento del divorzio inseriscono nella documentazione, in autonomia, gli accordi riguardanti il figlio. Questa procedura non è in alcun modo controllata dallo Stato, per questo motivo i genitori potrebbero non tutelare al meglio gli interessi del proprio figlio. L’affidamento condiviso, invece, non è previsto

---

<sup>152</sup> ROMANO, Luigi, “Affidamento alternato: addio alla prevalente collocazione dei figli?”, 2017, <https://associazioneforensemilioconte.it/affidamento-alternato-addio-alla-prevalente-collocazione-dei-figli/#:~:text=frequenzazione%20di%20uno%20dei%20genitori,per%201%20o%202%20pomeriggi,> 22 aprile 2021.

<sup>153</sup> *Ibid.*

in Giappone, anche se negli ultimi anni ci sono state diverse rimostranze dei genitori non affidatari per promuovere questo modello.

## **4. Il diritto di famiglia: l'opinione dei miei coetanei in Giappone**

Sono sempre stata interessata alla percezione degli altri verso un dato argomento, a capire la loro tipologia di pensiero e in qualche modo cercare di comprenderlo. Questo capitolo è dedicato al questionario che ho sottoposto a un gruppo di studenti (7 maschi e 9 femmine) del corso di italiano dell'ultimo anno della Kyōto Gaikokugo Daigaku (京都外国語大学, Università di lingue straniere di Kyoto).

Ho voluto rivolgere questo sondaggio a degli studenti di lingue perché durante la mia esperienza di un anno in Giappone ho notato una maggiore apertura mentale in quelle persone che hanno avuto un contatto con l'estero e che si sono avvicinate a una cultura straniera, in questo caso quella italiana. Inoltre ho voluto scegliere una fascia di età giovane per analizzare il pensiero delle nuove generazioni e la loro percezione del diritto di famiglia giapponese. Dopo le numerose ricerche svolte per la stesura dei capitoli precedenti, sono giunta a una mia opinione sull'argomento: trovo questo diritto un po' antiquato e disparitario in confronto a quello italiano. Da queste mie considerazioni sono sorte le seguenti domande: anche i miei coetanei giapponesi la pensano come me? Preferirebbero qualcosa di più paritario e contemporaneo, oppure sono ancora estremamente legati alla propria cultura e quindi ritengono il loro diritto di famiglia idoneo? Di seguito presenterò il questionario usato per l'intervista in lingua giapponese con la relativa traduzione in italiano, analizzando le risposte.



## 4.1. Questionario

### 4.1.1. Questionario in giapponese

<u>質問</u>		<u>答え</u>
1.	性別	<ul style="list-style-type: none"><li>• 男性</li><li>• 女性</li></ul>
2.	結婚後の単一の姓に賛成ですか。	<ul style="list-style-type: none"><li>• はい</li><li>• いいえ</li></ul>
2a.	賛成しましたただけ賛成の場合。一般的に夫の姓が取られます。あなたにとって、どれのほうがいいですか。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 夫の姓</li><li>• 妻の姓</li><li>• どちらでもいい</li></ul>
3.	結婚後、配偶者が他の配偶者の戸籍に入るの 正しいと思いますか	<ul style="list-style-type: none"><li>• はい</li><li>• いいえ</li></ul>
4.	皇族は独自の戸籍と独自の苗字を持つべき ですか。	<ul style="list-style-type: none"><li>• はい</li><li>• いいえ</li></ul>

質問	答え
<p>5. 戸籍がない人がいます(無戸籍)。戸籍がない人にとって、大きい問題になります。色々な権利がありません。誰もが戸籍に入る権利があると思いますか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● はい</li> <li>● いいえ</li> </ul>
<p>6. 離婚の場合、未成年の子供をどちらの親のもとで育てるかを共同で選択するのは両親です。あなたはそれが正しいと思いますか、それとも子供の権利を保護する裁判所があるべきだと思いますか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 両親</li> <li>● 裁判所</li> </ul>
<p>7. 一般的に日本では、離婚の際、未成年の子供は片方の親にのみ親権があり、共同親権はありません。これは正しいと思いますか、それとも共同親権に賛成ですか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 片方の親のみ</li> <li>● 共同親権</li> </ul>

<u>質問</u>		<u>答え</u>
8.	日本では、親権を持たない親の訪問権利は保証 されていません。親の訪問権利を保証するのは 正しいと思いますか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• はい</li> <li>• いいえ</li> </ul>
9.	未成年の子供が親に会えないことは、両方の親 と関係を持つ子供の権利の侵害と見なされる可 能性もあります。それで、訪問権利は未成年者 の権利でもあると思いますか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• はい</li> <li>• いいえ</li> </ul>

#### 4.1.2. Traduzione in italiano

<u>Domande</u>		<u>Risposte</u>
1.	Sei un maschio o una femmina?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschio</li> <li>• Femmina</li> </ul>
2.	Sei a favore del cognome unico dopo il matrimonio?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
2a.	Se sì. Generalmente viene preso il cognome del marito. Preferiresti prendere il cognome del marito, della moglie o è indifferente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cognome del marito</li> <li>• Il cognome della moglie</li> <li>• Indifferente</li> </ul>

<u>Domande</u>		<u>Risposte</u>
3.	Trovi giusto che un coniuge debba entrare nel <i>koseki</i> dell'altro dopo il matrimonio?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
4.	La famiglia imperiale dovrebbe avere un proprio <i>koseki</i> e un proprio cognome?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
5.	Ci sono persone che non hanno un <i>koseki</i> ( <i>mukoseki</i> ). Per coloro che non ce l'hanno, ciò diventa un grosso problema. Questi individui perdono così diversi diritti. Pensi che tutti debbano avere la possibilità di iscriversi al registro di famiglia?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
6.	In caso di divorzio, sono i genitori che scelgono di comune accordo a chi verrà affidato in maniera esclusiva un eventuale figlio minore. Pensi sia giusto o comunque dovrebbe essere un tribunale a tutelare i diritti del minore?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I genitori</li> <li>• Il tribunale</li> </ul>

	<u>Domande</u>	<u>Risposte</u>
7.	<p>Generalmente in Giappone, in caso di divorzio, il figlio minore viene affidato in maniera esclusiva a un solo genitore, non esiste l'affidamento congiunto. Credi che ciò sia corretto o sei favorevole all'affidamento congiunto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento esclusivo ad un solo genitore</li> <li>• Affidamento congiunto</li> </ul>
8.	<p>In Giappone, la visita al figlio non convivente non è vista come un diritto del genitore. Credi sia giusto garantire a quest'ultimo il diritto di visita?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
9.	<p>Non permettere ad un padre/madre di vedere il figlio si potrebbe interpretare come una violazione dei diritti del minore di avere un rapporto con entrambi i genitori. Credi che la visita sia anche un diritto del minore?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No<sup>154</sup></li> </ul>

---

<sup>154</sup> Traduzione mia.


### 4.1.3. Analisi dei risultati

Sotto vengono riportati i risultati per ogni domanda e le mie riflessioni. Come possiamo vedere il gruppo è abbastanza equilibrato per il fatto che il numero degli studenti maschi è pressoché identico a quello delle femmine.

#### ***Domanda 1***

Sei un maschio o una femmina?


- **Maschio:** 7
- **Femmina:** 9



#### ***Domanda 2***

Sei a favore del cognome unico dopo il matrimonio?


- **Sì:** 16
- **No:** 0



## Domanda 2a

Se sì. Generalmente viene preso il cognome del marito. Preferiresti prendere il cognome del marito, della moglie o è indifferente?

- **Il cognome del marito:** 5
- **Il cognome della moglie:** 1
- **Indifferente:** 10



Vorrei analizzare insieme le domande numero 2 e 2a, in quanto strettamente connesse. In Giappone, come è stato detto nei capitoli precedenti, al momento del matrimonio c'è l'obbligo di scegliere un cognome unico, o quello del marito o quello della moglie.

Alla domanda numero 2 sia maschi che femmine hanno risposto all'unanimità di essere favorevoli al cognome comune e devo dire che ciò mi ha colpito molto. Non mi aspettavo questo risultato, per il fatto che avere un cognome comune porta, a mio avviso, a perdere la propria identità personale e, come accennato nei capitoli precedenti, può determinare anche problematiche nel caso in cui un figlio nasca da una relazione extraconiugale.

Durante le mie ricerche, ho scoperto che pure in Italia esiste una legge ancora in vigore sul cognome comune, la 143-bis del Codice civile che enuncia: "La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,


fino a che passi a nuove nozze”.<sup>155</sup> Tuttavia questa legge è diventata ininfluente dato che il cognome del marito non compare sui documenti amministrativi.

Al contrario mi ritengo abbastanza soddisfatta delle risposte alla domanda 2a, in quanto, pur desiderando un cognome comune, più della metà del gruppo in oggetto, sia maschi che femmine, ha espresso indifferenza su quale cognome comune scegliere, essendo favorevoli a prendere sia quello del marito, sia quello della moglie. Sono relativamente contenta della risposta, in quanto in Giappone molto spesso sono le donne a cambiare cognome e a prendere quello del marito.

### **Domanda 3**

Trovi giusto che un coniuge debba entrare nel *koseki* dell'altro dopo il matrimonio?

- **Sì:** 7
- **No:** 9



Per quanto riguarda le risposte alla domanda numero 3, servirebbe conoscere le motivazioni che hanno spinto gli intervistati ad assentire o a negare. Nella numero 2, dove si faceva riferimento all'utilizzo di un cognome comune, tutti sono stati favorevoli, qua invece ci sono stati molti voti contrari. Naturalmente sono interrogativi differenti, ma

<sup>155</sup> Articolo 143-bis del Codice civile, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-vi/capolo-iv/art143bis.html>, 6 aprile 2021.




estremamente collegati a livello legale in Giappone. Infatti i coniugi verranno inseriti in un unico *koseki* in base al cognome scelto. Ad esempio, nel caso in cui si scelga quello della moglie, il marito entrerà nel registro di famiglia di lei e viceversa. Invece, anche se con una percentuale del 55% circa e quindi con una maggioranza risicata, gli intervistati si sono mostrati sfavorevoli a entrare nel *koseki* del partner.

Dalla domanda successiva nei grafici non apparirà più la distinzione maschi/femmine, in quanto credo che il genere non influisca sulla risposta, come invece poteva essere in quelle precedenti (1-3) dove è stato trattato il tema del cognome unico e del *koseki*. Molto spesso sono le donne che cambiano cognome e di conseguenza entrano nel registro di famiglia del marito, proprio per questo ho voluto sottolineare se le risposte provenissero da una voce maschile o femminile, per capire meglio le eventuali differenze di genere.

#### **Domanda 4**

La famiglia imperiale dovrebbe avere un proprio *koseki* e un proprio cognome?

- **Sì:** 5
- **No:** 11




Sono rimasta sorpresa dal risultato della domanda 4, in quanto due terzi degli studenti hanno espresso un parere negativo circa la possibilità che la famiglia imperiale possieda un proprio *koseki* e un proprio cognome. Probabilmente ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo alcune leggende, in Giappone l'imperatore è un discendente

diretto della dea Amaterasu,<sup>156</sup> forse questa concezione è ancora radicata nella cultura giapponese e induce i cittadini stessi ad essere sfavorevoli al fatto che gli appartenenti a questa famiglia possano essere trattati come dei normali cittadini.

### **Domanda 5**

Ci sono persone che non hanno un *koseki* (*mukoseki*). Per coloro che non ce l'hanno, ciò diventa un grosso problema. Questi individui perdono così diversi diritti. Pensi che tutti debbano avere la possibilità di iscriversi al registro di famiglia?



- **Sì:** 15
- **No:** 1


Per questa domanda, sarei curiosa di capire il pensiero dell'intervistato che ha espresso parere negativo. In Giappone, se non si ha un *koseki*, non si hanno diversi diritti, quindi è essenziale possederne uno. Fortunatamente 15 studenti su 16 hanno espresso il desiderio che ogni persona debba avere un proprio registro di famiglia.

---

<sup>156</sup> SAIU, Alessandro, "Il ruolo dell'imperatore nel Giappone contemporaneo", 2019, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/ruolo-dellimperatore-giappone-contemporaneo>, 2 aprile 2021.

### **Domanda 6**

In caso di divorzio, sono i genitori che scelgono di comune accordo a chi verrà affidato in maniera esclusiva un eventuale figlio minore. Pensi sia giusto o comunque dovrebbe essere un tribunale a tutelare i diritti del minore?




- **I genitori:** 7
- **Il tribunale:** 9

Dopo aver analizzato il tema dell'affidamento dei figli minori dopo il divorzio, francamente speravo in un punteggio più alto a favore dei tribunali. Gli intervistati che appoggiano questo strumento per la tutela della prole, infatti, prevalgono di soli due voti, quindi secondo me c'è bisogno di una maggiore campagna di sensibilizzazione sull'argomento. Certamente il pensiero che i genitori sappiano cosa sia meglio per il loro figlio è molto diffuso e lo posso anche comprendere, ma nei casi di divorzio molto spesso, come già accennato, i coniugi potrebbero non fare la scelta migliore, perché turbati dalla situazione che li circonda.

## Domanda 7

Generalmente in Giappone, in caso di divorzio, il figlio minore viene affidato in maniera esclusiva a un solo genitore, non esiste l'affidamento congiunto. Credi che ciò sia corretto o sei favorevole all'affidamento congiunto?



- **Affidamento esclusivo ad un solo genitore: 4**
- **Affidamento congiunto: 12**

Questa è una delle domande a cui tenevo maggiormente e a cui ho dedicato il secondo capitolo della mia tesi, convinta che l'affidamento congiunto sia fondamentale per il minore, dopo il divorzio dei genitori. Osservando i risultati, mi fa molto piacere riscontrare che il 75% degli studenti sia a favore della custodia condivisa. Infatti, dopo varie analisi, ho notato quanto in Giappone sia ancora radicata l'usanza del genitore singolo.


Questo, come abbiamo già visto, si rifletteva in qualche modo anche sulla sottrazione internazionale di minori, dato che molto spesso il governo giapponese tendeva a proteggere il genitore che decideva di lasciare per primo l'abitazione familiare, portandosi dietro il figlio. Quindi, in passato, il coniuge giapponese che desiderava divorziare usava questo strumento per prendersi poi la custodia del minore. Fortunatamente, dopo la ratificazione della Convenzione nel 2014 da parte del Giappone, questi casi sono diminuiti.

Vedendo questi risultati, posso solo sperare che in futuro ci possa essere un cambiamento sia di pensiero che a livello legislativo.

### ***Domanda 8***

In Giappone, la visita al figlio non convivente non è vista come un diritto del genitore. Credi sia giusto garantire a quest'ultimo il diritto di visita?


- **Sì:** 13
- **No:** 3



### ***Domanda 9***

Non permettere ad un padre/madre di vedere il figlio si potrebbe interpretare come una violazione dei diritti del minore di avere un rapporto con entrambi i genitori. Credi che la visita sia anche un diritto del minore?

- **Sì:** 16
- **No:** 0



Vorrei analizzare insieme le domande numero 8 e 9, che sono in qualche modo collegate alla 7. Dopo il divorzio, credo che gli incontri tra il genitore non convivente e il figlio minore siano essenziali per entrambi, per una crescita sana è necessario che i minori mantengano un rapporto con entrambi i genitori. Inoltre per un padre o una madre i figli sono la cosa più importante, quindi rimarrebbero devastati, vedendosi togliere il diritto di poterli vedere. Proprio per questo in Giappone si hanno furiose controversie sull'affidamento dei figli dopo il divorzio, perché ciascun genitore sa che solo ottenendo la custodia esclusiva avrà la possibilità di mantenere una relazione con il minore. Esaminando le risposte degli intervistati, ho notato come il 20% circa non consideri le visite un diritto del genitore, tuttavia sono contenta che all'unanimità ciò venga visto come un diritto del bambino.

#### ***4.1.4. Conclusioni sul questionario***

Dopo aver analizzato il questionario sono sufficientemente soddisfatta delle varie risposte. Naturalmente alcune mi hanno colpito negativamente più di altre, come la scelta del cognome unico, tuttavia per il resto i risultati hanno rispecchiato le mie aspettative. Sarebbe interessante sottoporre il questionario a un campione più ampio di persone con fasce di età differenti, per capire le discrepanze di pensiero, e aggiungere uno spazio a ogni domanda per dar modo agli intervistati di motivare la loro risposta. Comunque è solo attraverso la comunicazione, l'ascolto, la condivisione dell'opinione pubblica che si può raggiungere un'eventuale trasformazione futura di una società. Ho notato un'apertura mentale negli studenti intervistati ed è ciò che mi auguravo, perché saranno loro i protagonisti del domani.

## Conclusione

Questa tesi ha inteso descrivere, esaminando anche lo sfondo storico-culturale, le problematiche del diritto di famiglia giapponese con particolare attenzione al tema dell'affidamento dei figli minori dopo il divorzio.

Fino al periodo Meiji, in Giappone non esistevano delle vere e proprie legislazioni sistematiche in materia di famiglia, se non per i nobili: vi erano alcuni documenti ma molto spesso si faceva riferimento alle consuetudini locali, a maggior ragione in ambito familiare. Infatti fin dal passato si pensava che le questioni private dovessero essere gestite all'interno della famiglia. Tale convinzione è tuttora molto diffusa nel Paese, per questo motivo, in tema di affidamento, divorzio, ecc., i giudici cercano sempre, se possibile, di lasciar decidere alle parti in autonomia. Tuttavia, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ciò potrebbe essere controproducente nel caso, ad esempio, della custodia dei figli dopo il divorzio, dove il minore rischia di non essere tutelato al meglio.

Proprio per questo l'elaborato si è concentrato in modo particolare sulla mancanza dell'affidamento condiviso in Giappone, analizzando anche il metodo di divorzio del *kyōgi-rikon*. Questa pratica si basa sull'accordo delle parti senza nessuna supervisione giudiziale, rischiando di non tutelare l'interesse del minore.

Nella maggior parte dei Paesi si pensa che sia essenziale permettere al minore di avere rapporti costanti con entrambi i genitori. Al contrario, in Giappone la custodia condivisa è considerata una cosa negativa, in quanto, ad esempio, il doversi spostare da un genitore all'altro può intaccare la stabilità del bambino. Proprio per questo motivo negli ultimi anni i genitori non affidatari ricorrono sempre più spesso ai tribunali per mantenere il contatto con i propri figli.



Anche la questione della sottrazione internazionale di minori è un tema molto caldo. Infatti fino al 2014, anno della ratifica della Convenzione dell’Aja da parte del Giappone, vi erano moltissimi casi in cui il genitore giapponese trasferiva il figlio minore nel suo Paese senza il consenso dell’altro. Questo ha portato molti Stati a impegnarsi per il ritorno del minore.

Concludendo, ci sono molte modifiche che il Giappone dovrebbe apportare riguardo al diritto di famiglia per tenersi al passo con gli altri Paesi. Tuttavia, anche grazie ai risultati del sondaggio, spero che le nuove generazioni diano una svolta e un loro contributo a un cambiamento che possa tutelare e garantire il “superiore interesse del minore” (“*best interest of the child*”<sup>157</sup>) all’interno delle relazioni familiari.

---

<sup>157</sup> FALLETTI, Elena, “Diritto dei minori: il best interest of child”, 2018, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/09/24/diritto-dei-minori-il-best-interest-of-child>, 10 maggio 2021.

## Bibliografia

- ACQUARONE L., ANNUNZIATA F., CAVALIERI R., COLOMBO G. F., MAZZA M., NEGRI A. PASSANANTE L., ROSSOLILLO G., SEMPI L., Sistemi giuridici nel mondo, Giappichelli, Torino, 2010.
- AOTAKE, Mika, HABU, Kaori, MIZUNO, Takahiro, MOTOYAMA, Atsushi, Kazokuhō (家族法, Diritto di Famiglia), 日本評論社 (Nihon Hyōronsha), Tokyo, 2015.
- CAROLI, Rosa, GATTI, Francesco, Storia del Giappone, Editori Laterza, 2017.
- CAVALIERI, Renzo, CASTELLUCCI, Ignazio, COLOMBO, Giorgio Fabio, SEMPI, Laura, Diritto dell'Asia orientale, Cafoscarina, Venezia, 2019.
- DE BARY, William Theodore, GLUCK, Carol, TIDEMANN, Arthur E., Sources of Japanese Tradition: 1600-2000, Columbia University Press, New York, 2001.
- DI PIRRO, Massimiliano, Compendio di diritto di famiglia, XII edizione, Gruppo Editoriale Simone, Napoli, 2016.
- FUESS, Harald, Divorce in Japan: Family, Gender, and the State, 1600-2000, Stanford University Press, California, 2004.
- JANSEN, Marius B., The Making of Modern Japan, The Belknap Press of Harvard University Press, Londra, 2002.
- LÖNHOLM Ludwig, The Civil Code of Japan, Kokubunsha, Tokyo, 1898.
- MAIER, Heiner, GAMPE, Jutta, JEUNE, Bernard, ROBINE, Jean-Marie, VAUPEL, James, Supercentenarians, Springer, Berlino, 2010.
- MCCAULEY, Matthew J., "Divorce and the Welfare of the Child in Japan", Washington International Law Journal, 20, 3, 2011.

- ODA, Hiroshi, Japanese Law, New York, Oxford University Press, 2009.
- ODA, Hiroshi, Japanese Law, New York, Oxford University Press, 2021.
- RÖHL, Wilhelm, History of Law in Japan Since 1868, Brill, Boston, 2005.
- SASSO, Francesco, LO COCO, Danilo, Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione, DEMS, Palermo, 2016.

## Articoli di giornale

- BAGNATO, Maria Elena, “Affido condiviso”, 2018, <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/02/06/affido-condiviso>, 22 aprile 2021.
- CAMBONI, Luisa, “L’affidamento esclusivo dei figli: quando e perché”, 2016, <https://www.studiocataldi.it/articoli/24053-l-affidamento-esclusivo-dei-figli-quando-e-perche.asp>, 20 aprile 2021.
- “Divorce”, <http://shikinokaze.jp/english-divorce.html>, 15 marzo 2021.
- “Divorce in Japan”, <http://saito-immigration-lawyer.com/english-profile/international-legal-affairs/divorce-agreement/>, 15 marzo 2021.
- “EDITORIAL: Japan should annul same surname rule for married couples”, [http://www.asahi.com/ajw/articles/14029031#:~:text=Japan%20is%20about%20the%20only,Era%20\(1868%2D1912\)](http://www.asahi.com/ajw/articles/14029031#:~:text=Japan%20is%20about%20the%20only,Era%20(1868%2D1912)), 14 marzo 2021.
- “Desperate father who tried to ‘snatch’ children back from runaway Japanese mother awarded \$6.1 million settlement”, Daily Mail, 2011, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-1385401/Desperate-father-Christopher-Savoie-tried-snatch-abducted-children-runaway-Japanese-mother-awarded-6-1-million-settlement.html>, 20 marzo 2021.
- FALLETTI, Elena, “Diritto dei minori: il best interest of child”, 2018, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/09/24/diritto-dei-minori-il-best-interest-of-child>, 10 maggio 2021.
- FERRARI, Marcella, “L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato”, 2021, <https://www.altalex.com/guide/assegno-di-mantenimento-in-favore-del-coniuge#par4>, 27 marzo 2021.

- HAMANO, “Takeshi, “The Aftermath of Japan’s Ratification of the Hague Convention on Child Abduction: An Investigation into the State Apparatus of the Modern Japanese Family”, *Journal of Asian Studies*, 3, 1, 2017.
- HANLEY, Paul, “Black Hole in the Rising Sun: Japan and the Hague Convention on Child Abduction”, *International Human Rights Law Journal*, 2, 1, 2016.
- HORVATH, Kristy, RYZNAR, Margaret, “Protecting the Parent-Child Relationship”, *George Washington International Law Review*, 47, 2, 2015.
- IKEGAMI, Akira, “Kōshitsu to wa? Kōzoku to wa? ~ Ikegami akira-san ni, imasara kikenai `ten`nō’ no hanashi o kiite mita” (皇室とは？皇族とは？～池上彰さんに、いまさら聞けない「天皇」の話を聞いてみた), <https://shuchi.php.co.jp/article/5416?p=1>, 14 marzo 2021.
- JONES, Colin P. A., “In the Best Interests of the Court What American Lawyers Need to Know About Child Custody and Visitation in Japan”, *Asia Pacific Law & Policy Journal*, 8, 2, 2007.
- “Kodomo no rieki o mamoru shiten koso” (子どもの利益を守る視点こそ), [https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2021-03-05/2021030501\\_05\\_1.html](https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2021-03-05/2021030501_05_1.html), 14 marzo 2021.
- KONNO, Yoko, “A Haven for International Child Abduction: Will the Hague Convention Shape Japanese Family Law?”, *California Western International Law Journal*, 46, 1, 2015.

- KROGNESS, Karl Jakob, “Jus Koseki: Household registration and Japanese citizenship. 戸籍主義 戸籍と日本国籍”, *The Asia-Pacific Journal*, 12, 35, 1, 2014.
- “Kyōgi-rikon (Consent Divorce)”, [https://www.international-divorce.com/kyogi\\_rikon.htm](https://www.international-divorce.com/kyogi_rikon.htm), 15 marzo 2021.
- LAGARDE, Paul, “Relazione esplicativa”, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, <https://assets.hcch.net/docs/2a33ae4b-c9c3-4948-a310-62288a590b29.pdf>, 18 marzo 2021.
- MONLEY, Jeremy D., “JAPAN’S ONE-PARENT RULE”, 2019, <https://www.international-divorce.com/japans-one-parent-rule>, 15 marzo 2021.
- MUKAWA, Reira, HIKAWA, Takashi, NONAKA, Hirotochi, “Hardships of Unregistered Persons with Family Resister in Japan: Case Studies of the Support to Them”, *Kenkyū kiyō*, 36, 2007.
- “Nihonkoku Kenpō” (日本国憲法, Costituzione del Giappone), <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION>, 14 marzo 2021.
- NIIYA, Eri, “Rikon-go no tandoku shinken wa gōken `oya to kodearu koto kawarinai” (離婚後の単独親権は合憲「親と子であること変わらない」), 2021, [https://www.asahi.com/articles/ASP2K5VJGP2KUTIL02S.html?iref=pc\\_ss\\_date\\_article](https://www.asahi.com/articles/ASP2K5VJGP2KUTIL02S.html?iref=pc_ss_date_article), 15 marzo 2021.
- OGAWA, Tomiyuki, “The child custody Issues at the time of divorce - from the point of view of the Japanese Family Law including International Marriage Breakdown”, *Kindai Daigaku Hōgakukenyūka*, 57, 3, 2009.

- ŌYAMA, Hisashi, “Kokusairikon to Kokkyō wo Koeta Kodomo no Tsuresari” (国際離婚と国境を越えた子どもの連れ去り), 立法と調査 (Rippō to Chōsa), 307, 2010.
- PAOLANTI, Daniele, “L’affidamento esclusivo dei figli”, 2018, [https://www.studiocataldi.it/guide\\_legali/affidamento\\_dei\\_figli/affidamento-esclusivo-dei-figli.asp](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/affidamento_dei_figli/affidamento-esclusivo-dei-figli.asp), 20 aprile 2021.
- “Put children first in custody fights”, The Japan Times, <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/12/21/editorials/put-children-first-custody-fights/>, 15 marzo 2021.
- REYNOLDS, Megan J., “It Can Be Done: On Japan becoming a successful signatory to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction”, *George Washington International Law Review*, 44, 2012.
- “Rikon chōtei to wa? – Rikon chōtei no junbi tejun hiyō basho kaisai jikan” (離婚調停とは? – 離婚調停の準備手順・費用・場所・開催時間), 2021, <https://tajimi-law.com/riikon/chotei/seido.html#gaiyo>, 13 aprile 2021.
- ROMANO, Luigi, “Affidamento alternato: addio alla prevalente collocazione dei figli?”, 2017, <https://associazioneforensemilioconte.it/affidamento-alternato-addio-alla-prevalente-collocazione-dei-figli/#:~:text=frequenzazione%20di%20uno%20dei%20genitori,per%201%20o%202%20pomeriggi>, 22 aprile 2021.
- SAIU, Alessandro, “Il ruolo dell’imperatore nel Giappone contemporaneo”, 2019, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/ruolo-dellimperatore-giappone-contemporaneo>, 2 aprile 2021.

- SAMUELS, Alana, “Japan Is No Place for Single Mothers”, The Atlantic, 2007, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/09/japan-is-no-place-for-single-mothers/538743/>, 15 marzo 2021.
- SFORZA, Francesca, “L’uomo che combatte la legge giapponese per rivedere i suoi figli”, 2019, <https://www.lastampa.it/cronaca/2017/01/09/news/1-uomo-che-combatte-la-legge-giapponese-per-rivedere-i-suoi-figli-1.34664365>, 23 marzo 2021.
- “Shinpan-rikon” ( 審 判 離 婚 ), <https://www.adire-rikon.jp/about/kind/shinpan.html>, 13 aprile 2021.
- “Shinpan-rikon” ( 審 判 離 婚 ), <https://rikon.authense.jp/type/shinpan.html>, 13 aprile 2021.
- “Shinpei Eto” ( 江 藤 新 平 ), <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E8%97%A4%E6%96%B0%E5%B9%B3>, 12 marzo 2021.
- “Status of Implementation of the Hague Convention”, <https://www.mofa.go.jp/files/100012160.pdf>, 13 aprile 2021.
- SUNTHARI, Subramaniam M., “Is visitation between child and non-custodial parent a right?”, 大阪大学大学院国際公共政策研究科 (Osaka Daigaku Daigakuin Kokusai Kōkyō Seisaku Kenkyū), 14, 1, 2009.



- “Ten’nō-ka ni wa naze `koseki’ ga nai nodarou?” (天皇家にはなぜ「戸籍」がないのだろうか?), <https://books.j-cast.com/2020/02/17010876.html>, 14 marzo 2021.
- “THE CHARTER OATH (OF THE MEIJI RESTORATION), 1868”, [http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/charter\\_oath\\_1868.pdf](http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/charter_oath_1868.pdf), p. 1, 20 febbraio 2021.
- TOMOKO, Otake, “What to call baby?”, 2012, The Japan Times, <https://www.japantimes.co.jp/life/2012/01/22/general/what-to-call-baby/>, 10 marzo 2021.

## Sitografia

- Affidamento condiviso: Le innovative linee guida del Tribunale di Brindisi, <http://www.avvocatosamafirenze.it/diritto-di-famiglia/affidamento-condiviso-le-innovative-linee-guida-del-tribunale-di-brindisi/>, 22 aprile 2021.
- Affidamento esclusivo dei figli: quando e come ottenerlo, <https://www.dogma.it/it/news/affidamento-esclusivo#:~:text=Affidamento%20esclusivo%3A%20cosa%20comporta.&text=In%20caso%20di%20affido%20esclusivo,esercitata%20esclusivamente%20dal%20genitore%20affidatario.,> 20 aprile 2021.
- Articolo 143-bis del Codice civile, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-iv/art143bis.html>, 6 aprile 2021.
- Articolo 315-bis del Codice civile, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-i/art315bis.html>, 23 aprile 2021.
- Articolo 333 del Codice civile, <https://www.mondodiritto.it/codici/codice-civile/art-333-codice-civile-condotta-del-genitore-pregiudizievole-ai-figli.html>, 20 aprile 2021.
- Articolo 366-bis del Codice civile, <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-i/art336bis.html#:~:text=Il%20minore%20che%20abbia%20compiuto,adottati%20provvedimenti%20che%20lo%20riguardano.,> 23 aprile 2021.
- Convenzione dell'AJA per la Sottrazione Internazionale di Minori, [https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/tutela\\_consolare/minori/convaja\\_251080.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutela_consolare/minori/convaja_251080.pdf), 19 marzo 2021.

- Heisei nijyūsan nen hōritsudai gojūni-gō - Kaji jiken tetsudzuki-hō (平成二十三年法律第五十二号 - 家事事件手続法), <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052>, 27 marzo 2021.
- Hōritsu-sho (法律書), [https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/aoi/4\\_greatbooks/4\\_1\\_10.htm](https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/aoi/4_greatbooks/4_1_10.htm), 10 marzo 2021.
- Il sistema giudiziario italiano, <https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario>, 25 marzo 2021.
- Japan Children Rights, <https://www.japanchildrenrights.org/>, 18 marzo 2021.
- Jinshin-koseki (family registries in Jinshin) (壬申戸籍), [https://www.japanese-wiki-corpus.org/history/Jinshin-koseki%20\(family%20registries%20in%20Jinshin\).html](https://www.japanese-wiki-corpus.org/history/Jinshin-koseki%20(family%20registries%20in%20Jinshin).html), 14 marzo 2021
- Koseki-Hō (戸籍法, Legge sul registro di famiglia), <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224>, 18 marzo 2021.
- La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602516091-convenzionedirittiinfanzia.pdf>, 22 marzo 2021.
- La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>, 22 marzo 2021.
- L'affidamento condiviso dei figli, [https://www.studiocataldi.it/guide\\_legali/affidamento\\_dei\\_figli/affidamento-condiviso.asp](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/affidamento_dei_figli/affidamento-condiviso.asp), 22 aprile 2021.

- Le funzioni della Corte, [https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni\\_corte.page](https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page), 25 marzo 2021.
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54, <https://www.camera.it/parlam/leggi/060541.htm#:~:text=%22Disposizioni%20in%20materia%20di%20separazione,e%20affidamento%20condiviso%20dei%20figli%22&text=Prende%20atto%2C%20se%20non%20contrari,esercitata%20da%20entrambi%20i%20genitori.>, 27 marzo 2021.
- Linee Guida per la Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi, <https://www.tribunale.brindisi.giustizia.it/it/News/Detail/24400>, 22 aprile 2021.
- MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI, <https://www.istat.it/it/archivio/192509>, 27 marzo 2021.
- Minpō shinzoku dai 766-jō (民法親族 第 766 条, Articolo 766 del Codice civile), <https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minpou766/>, 20 marzo 2021.
- The 5 Statutory Legal Grounds to get a Divorce, [https://global.vbest.jp/en/individuals/divorces/statutory\\_grounds/](https://global.vbest.jp/en/individuals/divorces/statutory_grounds/), 15 marzo 2021.
- Tipi di divorzio in italia: divorzio congiunto e divorzio giudiziale, 2019, <https://avvocato360.it/news/2018/8/9/tipi-di-divorzio-in-italia-divorzio-congiunto-e-divorzio-giudiziale>, 25 marzo 2021.
- TRADUZIONE - RISOLUZIONE 2079 (2015), p. 2, [https://www.figlipersempre.com/res/site39917/res699388\\_TRADUZIONE2.pdf](https://www.figlipersempre.com/res/site39917/res699388_TRADUZIONE2.pdf), 23 aprile 2021.

## Ringraziamenti

Ancora non riesco a credere di essere giunta al termine di questi anni universitari, comunque vorrei rivolgere un pensiero a coloro che mi hanno sempre supportato, e sopportato, incoraggiandomi a superare anche quei momenti in cui pensavo di non potercela fare.

*In primis* vorrei ringraziare i miei genitori, che mi hanno sempre appoggiato nelle mie scelte anche quando sembrava impossibile raggiungere l'obiettivo.

Ringrazio il mio fidanzato, che mi è stato vicino durante tutto il periodo universitario spronandomi a fare sempre meglio.

Vorrei dire grazie ad Amy, che è stata sempre con me pur non avendo avuto la possibilità di vederci spesso in questi due anni.

Un profondo/immenso ringraziamento va alla mia inseparabile spalla Anna, anche se lontane ci siamo sentite ogni giorno per superare questi due anni. So che ogni tanto mi ritiene un po' pazza per tutte le cose che voglio fare, ma non si è mai tirata indietro quando si trattava di aiutarmi e supportarmi. Quindi ancora grazie! Inoltre, come nei ringraziamenti della tesi triennale, ti voglio riproporre la solita domanda: quando torniamo in Giappone?

後は、私の日本人の友達にありがとうと言いたい。もう三年ずっと会えなかったけど、よくメッセージをくれて、嬉しい。ありがとう～

ラちゃんとケンビくんにもありがとう。いつもハガキとかメッセージとかくれて、めっちゃ嬉しいー。皆が早く会うように。今までいつも手伝ってくれて、ありがとうね～

Vorrei inoltre ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me.

Infine, per ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento va ancora al Giappone, di cui da sempre sono appassionata e che mi ha portato a optare per questo indirizzo di studi.